

TORNATA DEL 24 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge sul riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna — Aggiunta della Commissione e del deputato Ivisanchi all'articolo 18 — Approvazione della prima e degli articoli 18 e 19 — Proposizione soppressiva del deputato Falqui-Pes, dell'articolo 20 — Opposizioni del ministro di agricoltura e commercio e del deputato Sulis — Approvazione degli articoli 20, 21, e 22 — Emendamento del Ministero all'articolo 23 — Osservazioni dei deputati Sulis, Decandia e Asproni — Approvazione degli articoli 23, 24 e 25 — Articoli addizionali del deputato Angius — Reiezione — votazione ed approvazione della legge — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze sulla contribuzione prediale in Sardegna — Discussione del progetto di legge provvisorio sulla coltivazione del riso — Opposizioni del deputato Demarchi — Osservazioni e ragguagli del deputato Fagnani — Parole in difesa del relatore Bronzini — Ordine del giorno pregiudiziale del deputato Mellana — Opposizioni a questo del ministro dell'interno, e del relatore — Reiezione — Ordine del giorno del deputato Cavallini — Opposizioni del relatore, e del ministro di agricoltura e commercio — È ritirato — Chiusura della discussione generale.

La seduta è aperta ad un'ora e 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5721. Quarantanove cittadini di Bosco, provincia d'Alessandria, narrato come da S. S. Pio V fossero stati istituiti a favore dei nativi di quel comune 8 posti gratuiti nel collegio Ghislieri di Pavia, stati poscia applicati al collegio delle Provincie di Torino, e dimostrati quindi i vari gravami stati nel seguito dal Governo imposti agli aspiranti a questi posti, ricorrono al Parlamento onde ottenere a favore dei nativi di quel comune: 1° Libertà piena di scegliere qualsivoglia facoltà universitaria; 2° L'esenzione da ogni esame di concorso quando il numero di essi non superi quello dei posti a loro favore riservati; 3° Che in quei posti gratuiti non possa mai farsi pesare alcun gravame.

5722. Borelli G. B., dottore collegiato, direttore della *Gazzetta medica italiana*, presenta alla Camera una petizione con 504 firme, conforme a quella presentata dalla Consulta medica centrale contro il progetto ministeriale sull'imposta professionale.

5723. I Consigli delegati di Jersu, Lanusei, Arzana ed Elini nella provincia d'Ogliastra in Sardegna, ricorrono con distinti ordinati alla Camera, all'oggetto che vengano, fra le nuove strade decretate aprirsi in Sardegna con l'ultima legge sul sistema stradale dell'isola, attivati i lavori concernenti i diversi tronchi di nuova strada da essi specificati.

5724. Bollente Giovanni acquese, propone alla Camera due disposizioni, l'una delle quali tendente ad evitare alcuni inconvenienti da lui rilevati in seguito all'imminente pubblicazione della legge d'imposta sui fabbricati, e l'altra tendente ad introdurre un miglioramento alla legge sulle leve.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra fa omaggio alla Camera d'un esemplare di cinque litografie, rappresentanti i

principali fatti d'arme della nostra armata nella guerra d'indipendenza, annunziando ad un tempo che si affretterà a trasmettere le altre appena il conte Stanislao Grimaldi, già ufficiale di cavalleria, cui fu affidato dal Governo un tale lavoro, abbia compiuta l'opera sua.

La Camera vorrà approvare frattanto che le litografie già offertele vengano appese nelle sale della biblioteca e degli uffici, come quelle che raffigurano fatti così gloriosi per il nostro valoroso esercito.

Foci. Sì! sì!

PRESIDENTE. All'ufficio della Presidenza pervenne per la posta della Savoia uno stampato col seguente titolo:

Rapport général des diverses Commissions du commerce de Chambéry sur la révision du tarif des douanes sardes où se trouvent comprises quelques considérations touchant l'opportunité et l'urgence d'établir un tribunal de commerce dans la capitale du duché de Savoie.

Sarà deposto nella biblioteca.

L'intendente generale della divisione di Chambéry, fa omaggio alla Camera a nome di quel Consiglio divisionale di una quantità di esemplari degli atti dell'ultima Sessione del medesimo Consiglio.

Saranno distribuiti.

Viene pure fatto omaggio alla Camera di 250 esemplari di uno stampato intitolato: *Osservazioni sul trattato di commercio e di navigazione col Belgio e sue conseguenze relativamente all'industria del cotone, esposte dai manifatturieri filatori della divisione di Novara al Parlamento nazionale.*

Saranno pure distribuiti.

La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale.

(Questo viene interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

NOTA. Al n° 5723 vennero accennate 4 petizioni presentate dai Consigli delegati dei comuni di Jersu, Lanusei, Ar-

zana ed Elni, della provincia d'Ogliastra, colle quali essi ricorrono acciò vengano prontamente attivati alcuni tronchi di strada reale della provincia di Ogliastra, a senso della legge sanzionata nella Sessione precedente.

I motivi che indussero questi Consigli delegati a ricorrere alla Camera sono veramente imperiosi, giacchè essi pretendono che, senza l'attuazione di questi tronchi di strada, la fame e la miseria opprimeranno quegli abitanti di cui non pochi già trovansi costretti a nutrirsi di ghiande.

I petenti ricorrono ancora, acciò sia mandato in quei comuni un rinforzo sufficiente di cavalleggieri a tutela della sicurezza pubblica, compromessa in tanta necessità. Io non addurrò altri motivi, giacchè questi soli per dovere di giustizia e di umanità impongono al Governo di provvedervi, ed abbastanza anche provano come sia urgente il dar prontamente corso a queste petizioni, acciò non tardino le provvidenze che saranno del caso.

Prego quindi la Camera a voler decretare d'urgenza le petizioni cui ho accennato.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

MANTRALI. Fu testè letto il sunto della petizione 5721 in cui molti abitanti del Boseo chiedono alcune riforme relativamente ai posti gratuiti che da quel comune si godono nel collegio delle Provincie di Torino.

Siccome la cosa è d'urgenza, trattandosi appunto di vedere quali siano i diritti che possano avere gli abitanti di quel comune su questi posti gratuiti, prego la Camera a voler decretare tale petizione d'urgenza.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

TECCHIO Ho sentito a dire che l'altro ieri il signor presidente, al principio della seduta muoveva un eccitamento od una quasi censura alle due Commissioni incaricate di riferire, l'una sulla legge di finanze relativa alla tassa delle professioni liberali, l'altra sulla legge della tassa d'arti e commercio, le quali Commissioni non hanno ancora presentato i loro rapporti.

Devo ricordare alla Camera che per voto unanime di tutti gli uffici, queste due Commissioni dovevano insieme riunirsi, onde farne una sola. Sicchè la prima dovette attendere che la seconda fosse dagli uffici nominata.

Appena nominata la seconda, ebbe luogo una radunanza generale. In questa, molte essendo e diverse le opinioni dei commissari, fu stabilito che, per semplificare la discussione, venisse eletta una Sottocommissione, la quale fu composta dai tre deputati Mollard, Poliotti e Farina Paolo.

La Sottocommissione alacrememente si adoperò nello studio dei due progetti, talchè, come or ora mi venne accennato dal deputato Farina Paolo, ha già condotta a compimento la sua relazione da leggersi all'adunanza generale. In conseguenza entrambe le Commissioni verranno subito convocate, ed è da credere che quanto prima sarà pure in pronto la relazione da produrre alla Camera.

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Tecchio che io non ho mossa veruna censura alle Commissioni di cui ha testè fatto cenno. Io posi soltanto in avvertenza il ritardo dei lavori ad esse affidati, onde potessero addurre i motivi di siffatto indugio.

Sono lieto che le spiegazioni fornite dal deputato Tecchio dimostrino che quelle Commissioni hanno alacrememente lavorato e che sarà quanto prima presentata la relazione.

TECCHIO. Io non ho detto che il presidente abbia mossa una censura, ma solo un eccitamento, od una quasi censura. Molto meno poi ho censurato il presidente perchè abbia dato quell'eccitamento. Credetti soltanto mio debito in proposito

dei ritardi da lui lamentati, di rammentare alla Camera ciò che era dianzi avvenuto, e di riferirle lo stato attuale della pendenza.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEI MONTI DI SOCCORSO IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna.

Nell'ultima tornata la discussione era rimasta all'articolo 18. La Camera ricorda come la Commissione abbia proposto un emendamento alla seconda parte di questo articolo, per cui sarebbe limitata la prorogazione di queste amministrazioni finchè non siano surrogate alle sole Giunte locali; e nessuna deliberazione si è presa su questo riguardo.

SULIS. Essendo desiderio della Commissione di cercare modo di conciliare la differenza tra l'opinione sua e quella del signor ministro, vi propone al secondo paragrafo di questo articolo il seguente emendamento:

Dopo le parole pronunziata *la loro soppressione* si aggiunga:

« Locchè tutto non potrà differirsi oltre i sei mesi dal giorno della pubblicazione di questa legge. »

Per effetto di quest'emendamento resterebbe fissato il termine entro il quale deve l'intendente eseguire la soppressione sancita dalla legge, la quale, per ver dire, non sarà pienamente attuata finchè le Commissioni locali non abbiano di fatto acquistato l'autorità cui loro dà diritto il primo paragrafo di questo articolo 18.

CAVOIR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero, lusingandosi che la liquidazione dei conti di queste amministrazioni potrà compiersi anche prima di sei mesi, non ha difficoltà d'acconsentire a questo emendamento.

BIANCHERI. Relativamente all'articolo 18, pare che la Camera debba procedere con una distinzione. Bisogna distinguere, a mio avviso, l'amministrazione che avevano queste Opere, cioè il censorato generale, le Giunte diocesane, e le Giunte locali, dalla gestione materiale che incombeva a queste stesse amministrazioni. Per quanto concerne gli atti di pura amministrazione, dal momento che nel primo alinea dell'articolo 18 si dichiarano soppresse queste amministrazioni, le loro funzioni non dovranno più esercitarsi sino a tanto che le nuove amministrazioni che debbono surrogarle (e sono quelle contemplate all'articolo 1 di questa legge) entreranno in ufficio e saranno definitivamente installate. La presente legge provvede per queste nuove amministrazioni, pel modo con cui verranno costituite in ufficio; conseguentemente io dico, relativamente a questo censorato generale, a queste Giunte diocesane, e Giunte locali esse dovranno cessare da ogni loro funzione amministrativa dal momento che le nuove amministrazioni verranno costituite in ufficio. Se si lasciasse sussistere il secondo alinea di quest'articolo, ed anche lo emendamento proposto dal deputato Sulis, mi pare che si incorrerebbe in una specie di contraddizione, che si dichiarerebbe, cioè, col primo alinea, che queste amministrazioni sono soppresse, e col secondo alinea si verrebbe poi a stabilire che questa soppressione non dovrà aver luogo che quando sia pronunziata dall'intendente. Mi pare che possa sussistere la soppressione pronunziata dal primo alinea, ma che questa

soppressione non possa impedire che frattanto esercitino ancora le loro funzioni amministrative fintanto che le nuove Commissioni non saranno definitivamente costituite. Questo, relativamente all'amministrazione propriamente detta: per quanto poi concerne la destituzione materiale, non è il caso di occuparsene in questo articolo, chè ci provvede l'articolo successivo; ed in quest'ultimo veramente si provvede al modo di liberare queste amministrazioni dalla contabilità che hanno incorso appunto sotto il rapporto della gestione materiale, in modo che non si possano considerare come liberati, se non dopo che avranno reso i loro conti, e quindi dopo che questi saranno stati approvati dalla nuova amministrazione. Io adunque proporrei che lasciando sussistere il primo paragrafo, in cui si dichiara che il censorato generale, le Giunte diocesane e le Giunte locali sono soppresse, si aggiungesse il seguente, il quale sarebbe posto in surrogazione dell'alinea secondo; cioè, dopo aver detto: « il censorato generale, le Giunte diocesane e le Giunte locali saranno soppresse, » si aggiunga: « cesseranno dalle loro funzioni tostochè le Commissioni create con questa legge saranno definitivamente costituite in ufficio. » Continueranno provvisoriamente ancora ad amministrare, perchè non v'ha altra amministrazione; ma dal momento che le nuove amministrazioni saranno nominate ed installate, da quel momento devono cessare, giacchè, in caso diverso, vi sarebbero due amministrazioni contemporaneamente per la stessa Opera; cosa che non può stare assolutamente. Dunque, dal momento che si è pronunciata la soppressione, essa debbe aver luogo, non si debbe pronunciare un'altra volta; ma queste Giunte debbono continuare nelle loro funzioni fino a tanto che le nuove Commissioni create con questa legge non siano costituite in ufficio.

Per quanto concerne poi la gestione materiale dei fondi che spettano a questi Monti, a ciò provvede, come ho detto, l'articolo successivo, al quale mi riservo di proporre un altro emendamento.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io non so capire quale sia la differenza essenziale che corre fra la proposta del Ministero emendata dalla Commissione, e quella dell'onorevole preopinante. Mi pare una vera questione di redazione. La redazione proposta dal Ministero mi pare preferibile perchè è più conveniente per gli amministratori, pel motivo già espresso ieri, che questi hanno ancora da dare i conti, regolare la contabilità, ed è quindi più opportuno di lasciare il loro titolo, e non bisogna sopprimerlo che quando non abbiano più alcun ufficio ad adempiere. Il Ministero non avea indicato un tempo necessario per operare questa soppressione, perchè avea l'intenzione di far procedere a questa liquidazione nel più breve spazio di tempo possibile. La Commissione, per maggior garanzia, ha fissata una mora di sei mesi, alla quale non si è opposto il Ministero. Ma il Ministero non potrebbe accogliere il proposto emendamento dell'onorevole deputato Biancheri, non perchè vi trovi un'opposizione assoluta ai principii della legge, ma semplicemente perchè lo trova meno conveniente, meno opportuno per impiegati i quali certamente non hanno demeritato nè del paese nè del Governo.

Io prego quindi la Camera a non accogliere questo emendamento.

CAVOUR. Egli è certo che in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 18 il censorato generale, le Giunte diocesane e le Giunte locali rimangono soppresse, e questo si è il principio di diritto che la legge stabilisce; quanto poi all'altro di fatto, cioè al modo con cui questo principio di diritto verrà ad eseguirsi, la Commissione ha pensato di stabilire una mora di sei mesi,

oltre la quale non si possa ritardare la liquidazione dei fondi di questa amministrazione generale; quindi mi pare che non ci sia alcuna ragione che valga a rendere accettabile l'idea dell'onorevole deputato Biancheri. Egli insiste nella convenienza di sopprimere immediatamente il censorato generale e le altre Giunte che ne dipendono; a ciò provvede già il paragrafo primo dell'articolo 18; in quanto poi al fatto con cui si deve rendere questo principio esecutorio, a ciò provvede il secondo paragrafo di questo stesso articolo, ed è certo che sarà forza che gli intendenti generali usino ogni possibile solerzia acciocchè siano resi li conti dell'amministrazione che per lo passato il censorato generale e le Giunte avranno tenuti.

Per questi motivi insiste la Commissione nella sua proposta.

PRESIDENTE. Darò lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione, e di quello proposto dal deputato Biancheri.

La Commissione propone questa redazione: « Il censorato generale, le Giunte diocesane e le Giunte locali sono soppresse. Queste amministrazioni per altro dovranno rimanere in ufficio finchè siano surrogate, o finchè sia dall'intendente della provincia pronunciata la loro soppressione, locchè tutto non potrà differirsi oltre sei mesi dal giorno della pubblicazione di questa legge. »

Invece il signor Biancheri propone di dire: « Il censorato generale, le Giunte diocesane e le Giunte locali sono soppresse.

« Cesseranno dalle loro funzioni tostochè le Commissioni create per questa legge saranno definitivamente costituite in ufficio. »

Domando se questa ultima redazione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Biancheri ha la parola.

BIANCHERI. Io prego la Camera di avvertire che queste amministrazioni attualmente esistenti hanno un doppio ufficio: hanno l'ufficio di fare tutti gli atti di amministrazione, ed hanno l'ufficio di amministrare i fondi. Sotto il primo aspetto, che è quello appunto che si contempla in quest'articolo, io credo che sia impossibile di lasciar sussistere in funzione queste amministrazioni. Dal momento che saranno costituite in ufficio le nuove Commissioni, le loro attribuzioni sono le stesse, perchè queste nuove Commissioni, in forza dell'articolo 1 della presente legge, vanno in surrogazione di queste Giunte locali, di queste Giunte diocesane e di questo censorato generale. Dunque se con questa legge si vogliono sopprimere, non è più il caso di lasciare la facoltà all'intendente di aspettare a sopprimerle dopo un determinato spazio di tempo. Inoltre essendo stabilito che queste amministrazioni devono essere surrogate da amministrazioni nuove, non è più possibile di ammettere due amministrazioni per lo stesso istituto e nello stesso tempo.

Io dico dunque che l'alinea primo di questo articolo pronunciando definitivamente la soppressione di queste Giunte, non deve più dipendere dall'intendente di pronunciare nuovamente che siano o non siano soppresse. Dicendo la legge sono soppresse, devono considerarsi come tali. Però devono necessariamente continuare a disimpegnare le proprie funzioni fino a tanto che vi siano nuove Commissioni che veramente possano disimpegnare le stesse attribuzioni; ma dal momento che queste nuove Commissioni saranno costituite, per quanto concerne l'amministrazione morale, sarà impossibile che si lascino sussistere le antiche amministrazioni.

Il mio emendamento in sostanza non diversifica da quello

del deputato Sulis, se non in quanto che la soppressione di queste amministrazioni antiche è pronunciata dalla stessa legge; ma non ostante questa soppressione, continuerebbero queste antiche amministrazioni ad esercitare le proprie funzioni sintantochè non subentreranno le amministrazioni nuove, e la cosa è poi ben diversa, per quanto concerne la contabilità, che pesa a carico di queste stesse amministrazioni. Per questa contabilità non si provvede con l'articolo 18, ma bensì coll'articolo 19. Sintantochè queste amministrazioni non siano sciolte da ogni responsabilità non possono intendersi liberate da quella contabilità in che hanno incorso nel maneggio dei fondi. A ciò provvede, come già dissi, l'articolo 19, e sotto questo rapporto io convengo coll'onorevole signor ministro, che queste amministrazioni debbano continuare, ma pel solo oggetto di curare le proprie contabilità, per rendere i conti alle nuove amministrazioni, e per sottoporsi a quello scrutinio che queste nuove amministrazioni sono chiamate ad esercitare sul loro operato.

Noi dobbiamo dunque rapportarci all'articolo 19; per cui io mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del deputato Biancheri.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti la redazione ultimamente proposta dalla Commissione. (Vedi sopra.)

(La Camera approva.)

« Art. 19. Gli attuali amministratori intanto rimarranno contabili in proprio di ogni fondo dei Monti, e saranno tenuti a renderne esatto conto all'amministrazione che loro succederà.

« Quando nascesse contestazione su questo conto, l'intendente provinciale, sentita la Commissione dei conti, pronunzierà, salvo il ricorso in via giuridica, alla parte che potrà reputarsi lesa dalla sua decisione 7. »

(La Camera approva.)

« Art. 20. Gli impiegati del censorato generale e delle Giunte diocesane, ove abbiano più di 20 anni di servizio, saranno collocati a riposo, prendendo norma da quanto dispone il regio brevetto in data del 21 febbraio 1833.

« Quelli che avranno più di dieci e meno di venti anni di servizio saranno posti in aspettativa.

« A quelli però che avessero servito un minor tempo, sarà assegnata una somma a titolo di gratificazione.

« Questa somma non sarà minore dell'ammontare del loro stipendio di due anni.

« Le pensioni suddette si riputeranno pagabili trimestralmente, e cesseranno per l'ammissione del pensionario ad altra amministrazione. »

FALQUI-PES. Io propongo la soppressione di questo articolo. La ragione che mi induce a fare questa proposta è, che noi abbiamo pendente un progetto di legge generale che trovasi in discussione negli uffici della Camera, col quale s'intende stabilire le norme per regolare le pensioni di tutti gli impiegati civili dello Stato, nel quale progetto sono anche contemplati i casi di collocamento in aspettativa, e quelli anche di semplici gratificazioni, che si vedono espressi in quest'articolo.

Presento perciò alla Camera la seguente riflessione. O la legge generale porterà un aumento degli assegnamenti di riposo, d'aspettativa, o di gratificazione, oppure crederà la Camera di declinare dalla proposta in senso contrario, proponendone la diminuzione.

Nel primo caso, io non so veder ragione per cui debbano gli impiegati di questi uffici, che si vanno a sopprimere, esser

pregiudicati e posti in diversa condizione degli altri impiegati dello Stato. Nel secondo caso io non vedo perchè debbano essere questi impiegati avvantaggiati a preferenza di tutti gli altri, godendo l'effetto di questa legge speciale.

Per questa ragione io credo assai più opportuno che l'articolo sia soppresso.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la soppressione proposta dal deputato Falqui-Pes.

(È appoggiata.)

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Se la legge generale sulle pensioni fosse prossima ad essere discussa avanti a questo Consesso, non avrei difficoltà di aspettare a provvedere intorno agli impiegati del censorato generale, delle Giunte diocesane e delle Giunte locali, in occasione della discussione della medesima: ma siccome il progetto di essa non è stato distribuito negli uffici che or son pochi giorni, non è ancora stata nominata la Commissione incaricata di esaminarlo, ed è ancora incertissima l'epoca in cui verrà discusso, io non posso consentire alla domanda dell'onorevole preopinante. Potrebbe, io spero che no, ma, ad ogni modo, potrebbe avvenire il caso che quella legge non fosse discussa. Ora, in quale dolorosa condizione non si troverebbe il Ministero? Esso non potrebbe provvedere a questi impiegati, e dovrebbe sollecitare una disposizione speciale dalla Camera.

Io credo che le norme adottate da questa legge siano fondate sopra un principio di giustizia, e si possano applicare agli impiegati del censorato generale, senza tema di ledere questo principio.

In conseguenza quindi della possibilità, per non dire della probabilità del gravissimo inconveniente che potrebbe succedere ove venisse approvata la dimanda del deputato Falqui-Pes, io insisto per l'adozione dell'articolo 2, come è stato emendato dalla Commissione.

FALQUI-PES. Io non ho che a fare una riflessione all'onorevole ministro dell'agricoltura e commercio.

Dal momento che poco fa si è adottata la regola che si debbano aspettare sei mesi perchè possano essere istituite le nuove Commissioni, io credo che sia sperabile che prima di detto termine abbia ad essere attuata la legge delle pensioni, se pure in detto termine potrà riuscire la formazione delle Commissioni in modo appagante e soddisfacente in tutte le ville del regno, del che io dubito grandemente.

D'altronde, io dico, perchè vogliamo pregiudicare le disposizioni della legge generale con una legge speciale che riguarda unicamente gli impiegati di questo ufficio? perchè fare per questi impiegati una legge che potrebbe rischiare d'essere eccezionale? Se noi applichiamo fin d'ora queste massime ad un caso speciale, noi pregiudichiamo le massime che si avrebbero ad adottare nella discussione della legge generale sovra accennata: è sempre male lo stabilire dei precedenti che vincolino in certo modo il voto della Camera. È quindi meglio aspettare che sia fatta una disposizione generale che comprenda egualmente tutti gli impiegati dello Stato, giacchè vi ha il tempo di sei mesi per poter dare tutte le opportune disposizioni.

SAPPA. Io ho appoggiato la proposta dell'onorevole deputato Falqui-Pes, primieramente perchè credo che, sopprimendo questo articolo, nullamente s'impedisca al Governo di provvedere con pensione di riposo o di aspettativa gli impiegati che cesseranno di essere in funzione in dipendenza della cessazione dell'impiego.

In secondo luogo perchè vedo una tal quale contraddizione fra i disposti di questo articolo ed i regi regolamenti che

vengono nell'articolo stesso citati: qui si dice che questi impiegati saranno provveduti a riposo a norma di quanto dispone il regio brevetto del 1835.

Ora questo regio brevetto non dà diritto alle pensioni a quegli impiegati, salvo che abbiano 25 anni di servizio, e qui si tratta di porli a riposo a vent'anni.

Se si dà dunque ciò che accorda il brevetto, non si dà niente, e ciò non credo che sia nell'intenzione del Governo.

Io credo quindi opportuno di sopprimere quest'articolo.

In tal guisa, quando cessa l'impiego, se sarà in esercizio la legge nuova sulle pensioni, queste verranno regolate da tale legge; in caso contrario, gli impiegati verranno pensionati o posti in aspettativa a termini delle leggi ora vigenti, imperciocchè non è necessario di accennare ad una legge, perchè quella sinchè non è abrogata sia applicabile ai casi che occorrono.

SULIS. La Commissione non s'accordò sulla questione che ora promuove il deputato Falqui-Pes; epperò cessando di parlare in nome della Commissione, esporrò semplicemente il mio avviso.

Io penso che nulla impedisca, che la proposta del deputato Falqui-Pes venga accettata, in quanto che colla medesima si rende più generale la disposizione di cui si tratta.

La Commissione, allorchè si occupò dell'esame della legge concernente i Monti di soccorso, non poteva prevedere la presentazione di questa legge sulle pensioni, la quale è recentissima; quindi, come ho notato, non emise il suo avviso in proposito.

Io, per parte mia, acconsento alla proposta del deputato Falqui-Pes.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Faccio notare che la legge sulle pensioni riposa sopra un doppio principio. Essa modifica le norme sulle pensioni; ma nel tempo stesso impone a tutti gl'impiegati una ritenenza.

Ora gl'impiegati del censorato non sono sinora stati sottoposti a questa ritenenza. Quindi non si può dire che abbiano lo stesso diritto ad essere trattati a seconda delle norme della legge sulle pensioni a guisa degl'impiegati i quali avranno contribuito a questa cassa.

Io perciò non credo che a termine di giustizia e di ragione si possano invocare i principii della nuova legge a favore degl'impiegati del censorato. Prego la Camera di prendere in considerazione questa circostanza, come pure di aver riguardo alla circostanza del grave imbarazzo in cui si troverebbe il Ministero se la legge sulle pensioni non venisse votata; ma, mi si dice, in allora il Ministero provvederà secondo le norme solite a usarsi in circostanze simili.

Io osservo alla Camera che non credo che per tutti gl'impiegati del censorato vi siano norme precise e speciali, per cui si correrebbe il rischio di lasciare al Ministero un potere arbitrario troppo esteso, del quale non è punto geloso.

Prego pertanto la Camera a voler decidere in un modo o nell'altro, o di sospendere l'applicazione di queste disposizioni sino a che la legge generale sulle pensioni sia votata, cambiando l'articolo 18, lasciando cioè in attività tutti gl'impiegati attuali del censorato sino a quell'epoca, oppure determinando sin d'ora come questi impiegati abbiano ad essere trattati quando la legge sia promulgata, e quando si abbia da sopprimere il censorato generale.

PRESIDENTE. Il deputato Sappa ha osservato come il regio brevetto del 1835 provvede a riposo solo gl'impiegati che hanno venticinque anni di servizio.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io non ho sott'occhio questo decreto, e porto opinione che a

quelli che non hanno raggiunti i venticinque anni di servizio si debba corrispondere una pensione di un tanto per cento all'anno in ragione del loro stipendio.

SAPPA. Il brevetto regio del 1835 suppone che nessuno possa essere messo a riposo prima di avere venticinque anni di servizio: dice poi che quelli che hanno minor tempo di servizio possono essere collocati in aspettativa. Io credo dunque che sarebbe conveniente di sopprimere l'articolo della legge in discussione, perchè non necessario ed implica contraddizione colla legge a cui si riferisce.

Quanto all'osservazione fatta dal signor ministro, il quale dice che la legge nuova ha per base le ritenenze, e che conseguentemente non sarebbe giusto di applicarla ai casi in cui quelle non avrebbero avuto luogo, osserverò che la legge nuova proposta non è più favorevole agl'impiegati di quanto lo sia quella del 1835; riconosco tuttavia col signor ministro che nella legge in discussione non possiamo riferirsi a quella legge che ancora non esiste. Credo però, che sopprimendo l'articolo come proponeva l'onorevole deputato Falqui-Pes, il Governo avrà campo di provvedere come ha provveduto finora.

Se questa legge sarà in caso di essere posta in esecuzione prima che emani la nuova legge sulle pensioni ancora da votarsi, allora si provvederà nel modo solito; se poi sarà posta in esecuzione dopo, allora la medesima sarà applicabile a tutti i casi che si verificheranno riguardanti gl'impiegati che finora non furono soggetti alle ritenenze.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Da quanto disse l'onorevole deputato Sappa ne conseguirebbe che il Governo, in circostanze come queste, dovrebbe porre in aspettativa tutti gl'impiegati i quali non hanno ancora venticinque anni di servizio finchè la nuova legge sulle pensioni non sia votata. Supponiamo ora che questa non sia votata che fra un anno o diciotto mesi, perchè abbiamo pur troppo l'esempio di leggi presentate da un anno o diciotto mesi, che non sono ancora state votate, in che condizione si troverebbero questi impiegati? Sarebbero in aspettativa di una pensione non ancora per essi regolata, e si troverebbero perciò in ben peggior condizione, poichè invece di guadagnare ne scapiterebbero.

La legge del 1835, secondo quanto assicura l'onorevole deputato Sappa, provvede che niuno possa essere ammesso a riposo se non dopo venticinque anni di servizio. La legge attuale deroga naturalmente a quella del 1835, ed ammette che si possa essere posto a riposo dopo venti anni.

Si applicherà allora la massima, che la legge del 1835 impone a coloro che hanno meno di 25 anni, facendo la deduzione in proporzione del minor tempo di servizio fra quelli che hanno più di venti anni e meno di venticinque.

Non ci vedo difficoltà nell'applicazione. Io ho sottoposto queste osservazioni alla Camera; essa deciderà.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Asproni.

ASPRONI. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la soppressione proposta dal deputato Falqui-Pes.

(La Camera non approva.)

Pongo ai voti l'articolo 20, quale fu proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 21. Sarà istituita dal Governo una Commissione in Cagliari, la quale farà il riparto su tutti i Monti di soccorso dell'isola dell'ammontare delle pensioni assegnate agl'impiegati censorili.

« La stessa Commissione stabilirà le norme da eseguirsi

per l'abbono ad ogni Monte della diminuzione che avrà progressivamente luogo nel carico di queste pensioni. »

(La Camera approva.)

« Art. 22. I Monti di soccorso dell' isola di Sardegna, tostochè le loro amministrazioni saranno state riconosciute, a termine della presente legge, s'intenderanno esonerati dal pagamento dell'annuale sovvenzione e delle contribuzioni poste a loro carico a favore della società agraria di Cagliari, e delle Università di Cagliari e di Sassari, come altresì di quelle che sotto il nome di avarie, centesimi e crescimonie pagano alla cassa del censorato generale ed alle Grunte diocesane, e da ogni altro onere non contemplato nella presente legge. »

DECANDIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DECANDIA. La real società agraria di Cagliari ebbe dal Governo un assegnamento sulle casse montuarie per sopprimere alle spese inerenti agli obblighi imposti dal proprio Statuto.

Togliendosi ora questo assegnamento, io chiederò al signor ministro se abbia divisato surrogargliene un altro.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero ha proposto che venisse tolto il carico che era stato imposto ai Monti di soccorso del sussidio che si dava alla società agraria di Cagliari, perchè considerando i Monti di soccorso siccome aventi, sino a un certo punto, l'indole di istituzioni pie, non credeva conveniente d'imporre loro l'obbligo di un sussidio a favore di una società, comunque utilissima; ma in ciò fare il ministro di agricoltura si proponeva (per quanto il consentono i fondi stanziati nel suo bilancio), per favorire l'agricoltura, di sovvenire ai bisogni della società agraria di Cagliari, la quale, amo riconoscerlo, rese non pochi servizi all'agricoltura di quella parte del regno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 22.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Sul patrimonio attuale della cassa del censorato generale, sui fondi fruttiferi cioè, e sulle economie che risulteranno dall'assestamento dei conti della cassa medesima, saranno pagate le pensioni e le gratificazioni di cui nell'articolo 20. »

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Io non potrei consentire su quest'articolo colla Commissione, la quale sopprime l'assegnamento fatto a favore dell'ospizio *Carlo Felice*, dell'annualità di lire 2200. Questo ospizio ha un carattere esclusivamente di filantropia e di carità; esso riceve giovani di tutte le parti dell'isola, e non dà alcun privilegio agli abitanti di Cagliari, e quindi avendo un carattere di carità universale, non mi pare inopportuno che i Monti di soccorso di tutte le parti dell'isola concorrano a sovvenirlo.

A mio avviso, fra quante istituzioni caritatevoli esistono in Sardegna, nessuna ha uno scopo più benefico dell'ospizio *Carlo Felice*. Io credo che abbia dati ottimi risultati, e che sarebbe veramente doloroso il vederlo privato di un sussidio che è necessario alla sua esistenza.

Faccio osservare che la cassa del censorato generale ha un capitale, e che le sostanze attuali dei Monti non verrebbero né punto né poco scemate da quest'assegnamento fatto a favore dell'ospizio *Carlo Felice*. Invece di ripartire l'intera somma disponibile sia in capitale, sia in danaro, che ora trovansi nelle mani dell'ufficio centrale, si detrarrebbe il capitale necessario a costituire l'annualità di lire 2200, e si ripartirebbe il rimanente fra i vari Monti. Quest'annualità, che rappresenta un capitale di lire 44,000, ripartita fra tutti i Monti dell'isola non diminuirà che in un modo infinitamente piccolo le risorse di ciaschedun Monte, mentre sarebbe di

danno gravissimo all'ospizio *Carlo Felice* se più non gli si accordasse questo sussidio.

Io prego quindi la Camera di non voler ammettere in questa parte la proposta della Commissione. Chè se volesse fare qualche modificazione alla redazione proposta dal Ministero, io non mi vi opporrei, colla condizione però che si mantenga la proposta di assegnare all'ospizio *Carlo Felice* un capitale corrispondente all'annualità di lire 2200.

PRESIDENTE. Il deputato Sulis ha la parola.

SULIS. Quando la Commissione emendava l'articolo 23, non badava, nè doveva badare all'utilità di quest'ospizio *Carlo Felice*, giacchè, se vi avesse badato, la sua attenzione si sarebbe egualmente portata sull'Università di Cagliari e di Sassari, alle quali Università si toglie ancora un uguale sussidio che loro davano i Monti di soccorso. La Commissione guardando all'indole dei fondi montuari negava che fossero impiegati anche in menoma parte ad oggetti diversi da quelli dei Monti stessi. Mi pare che la ragione di ciò sia per sè assai chiara, e giova solo considerare che quest'ospizio per nulla riguarda l'arte agraria, e siccome questi fondi di ciascun comune della Sardegna mirano allo incremento dell'agricoltura, parve alla Commissione che questo fondo agrario dovesse essere attribuito non all'ospizio *Carlo Felice*, dove non s'insegna l'agricoltura, ma unicamente al mantenimento della dote agraria d'ogni comune. Il signor ministro diceva che coll'assegno del capitale delle lire 2500 all'ospizio *Carlo Felice* non venisse a scemarsi il capitale dei Monti di soccorso; ma egli benissimo riconoscerà che viene a togliersi ai comuni un aumento che loro verrebbe, ed in ciò sta il danno. Epperò ove si voglia venire considerando la natura e l'indole di quest'ospizio *Carlo Felice*, la natura e l'indole di questi Monti di soccorso, spero apparirà che la Commissione abbia fatto bene di negare, come fece, a quell'ospizio il capitale delle lire 2500.

DECANDIA. L'onorevole preopinante accennava non aver niente che fare l'ospizio *Carlo Felice* con un istituto agrario; io mi permetterò osservargli, che nell'ospizio *Carlo Felice* si educano particolarmente i giovani nelle discipline agrarie e nelle industrie che le sono attinenti; poichè quest'ospizio non è un semplice albergo per poverelli, ma bensì una scuola che tende principalmente a formare dei giovani allievi per l'agricoltura, e per tutte le arti industriali che ad essa si riferiscono. Infatti, in questo intendimento i beni rustici che appartengono all'ospizio sono diretti economicamente, e vengono coltivati dai giovani alunni; inoltre l'esistio direttore dell'ospizio si proponeva di far venire un direttore agrario dal celebre istituto di Melegnano, e a tal oggetto s'iniziarono delle pratiche col signor Ridolfi; pratiche che non poterono aver compimento per gli avvenimenti del 1848 e del 1849.

Ivi pure si prepara l'educazione degli alunni per la loro ammissione all'istituto agrario-forestale della Venaria, poichè nei nostri villaggi non vi sarebbe mezzo di porger loro una educazione elementare diretta a tal uopo. Difatti, noi vediamo che gli allievi sardi-insulari appartenenti all'istituto della Venaria, vennero tratti quasi in totalità da quell'ospizio. Colà pure s'imparano le arti che hanno un'attinenza più diretta coll'agricoltura, per esempio la tessitura, che nell'isola ha d'uopo di essere grandemente incoraggiata, e portata a un grado maggiore di perfezione; ne siano prova le migliori tele casalinghe che ora si tessono con telai perfezionati, e più ancora panni-lana impermeabili pei nostri *bournous* o *gabiani* che vogliansi appellare.

In quell'ospizio si stabilì ancora un'altra industria che ha portato un utile grandissimo, ed è quella della corderia, che

ha una certa affinità coll'industria agricola, poichè con questo mezzo si potrà impiegare il canape indigeno ed estenderne la coltivazione; e difatti questa corderia è già in grado di prosperità tale che attualmente i bastimenti sardi e soprattutto gli esteri si riforniscono del cordame necessario da quell'ospizio. L'arte del carpentiere viene pure esercitata, come altre piccole industrie utili, la di cui introduzione è di gran giovamento nei comuni dell'isola.

L'instancabile direttore si occupò altresì della nautica. Mi si dirà che la nautica ha certamente poco che fare coll'agricoltura considerata in astratto; v'ha però un anello importante di rattacco, considerando il commercio marittimo in un'isola come il sussidiario più possente dell'agricoltura; e certamente l'isola deve aspettare la sua futura prosperità dalla congiunzione di queste due nobilissime arti, l'agricoltura e la nautica, ed i suoi abitanti debbono più particolarmente dedicarvisi.

Io perciò opino che la Camera debba attenersi all'articolo ministeriale quale fu proposto, o quanto meno che il signor ministro dichiarasse di poter attribuire all'ospizio *Carlo Felice* la cassa speciale di tal nome.

Io non mi oppongo già a che venga sostituito a quest'assegnamento un altro equivalente, ma io dico che togliendosi all'ospizio *Carlo Felice* i mezzi di poter convenientemente sussistere, si porterà gran danno all'educazione dei giovani alunni, e si rovinerà un istituto che, come disse l'onorevole ministro, deve essere riguardato come uno dei più cari della patria.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone ora di ritenere la redazione della Commissione colla seguente aggiunta:

« E sarà assegnato all'ospizio *Carlo Felice* un capitale corrispondente all'annualità di lire 2200, che gli viene attualmente corrisposta. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

ASPRONI. Io mi oppongo a che niuna destinazione si dia ai fondi dei Monti di soccorso in beneficio dell'istituto così chiamato *Carlo Felice*.

In questo istituto si insegna il modo di tessere bindelli e tele o che so io: ma non vi è nessuna occupazione agraria, e nessuna ve ne potrebbe essere in verità, perchè il locale è così ristretto, che non vi ha che un piccolo giardino niente affatto adattato alle pratiche istruzioni agricole. (*Il deputato Decandia fu segni di diniego all'oratore*)

In questa materia io posso discorrerne quanto l'onorevole Decandia, perchè conosco il locale e l'istituto; e per quante lodi si possano compartire al suo direttore, non faremo mai sì, che si debba incaricare di un insegnamento diverso affatto da quello in cui egli si è reso tanto benemerito. Noi non dobbiamo confondere l'industria dei tessitori con l'agricoltura per la quale furono i Monti creati.

Questi sono fondi comunali: i comuni tutti non possono partecipare all'anzidetto istituto.

Io non dirò che si neghino sussidi all'istituto eretto in San Lucifero: si mantenga prospero e fiorisca pure; ma invece di quotizzare i Monti di soccorso, si potrebbe ricorrere alla cassa *Carlo Felice*, anche perchè l'istituto porta il nome dello stesso monarca.

DECANDIA. Io faccio osservare all'onorevole preopinante che non sta in fatto che l'ospizio *Carlo Felice* abbia un semplice giardinetto per far esercitazioni d'orticoltura. Esso possiede estesi predii, l'entità dei quali fu accresciuta recentemente da lasciti vistosi.

Siffatti predii, che furono talora tenuti in affitto, sono benissimo accouci per far lavorare i giovani.

Se a quest'insegnamento pratico si aggiungesse il teorico, si avrebbe un compiuto corso d'agricoltura; e dissi perciò che in quest'intendimento il direttore si rivolse all'istituto di Meleto, e nessuno negherà che ivi si potesse trovare persona atta a dar quest'insegnamento, giacchè avvi grande affinità tra l'agricoltura toscana e la sarda, e molt'assomiglianza di terreno e di clima.

Io ripeto pertanto che si può benissimo, nell'istituto *Carlo Felice*, ricevere adeguata educazione agraria, purchè s'introduca un appropriato sistema d'istruzione. Io non insisterò maggiormente su quanto ho detto che si attribuiscano piuttosto questi o quei fondi; il mio divisamento si è che l'istituto abbia il necessario e non cada.

ASPRONI. Permetta ora l'onorevole preopinante che io manifesti alla Camera la sensazione che mi ha fatto l'analogia che egli ha voluto farci fra la Toscana e l'istituto *Carlo Felice* in Cagliari.

Lascio che se ne formi un giudizio chi visitò le ridenti pianure dell'Arno e le aride spiagge della capitale dell'isola nostra. Per me stupisco del fatto confronto; e tanto più ne stupisco, in quanto che girai più volte la Toscana, e dimorai per molti anni in Cagliari.

Torno al fondo dei Monti, e ripeto che queste pie opere non si possono intaccare a profitto d'un'istituzione che non ha per fine studi di agricoltura: perciò persisto nell'avviso emesso dalla Commissione.

LIONE. Mi pare che due siano le questioni che si affacciano in questa discussione; l'una di convenienza, l'altra di legalità. Sinora si discusse specialmente la questione di convenienza, se cioè convenga o no mantenere l'assegno di cui si tratta; ma io domanderei agli onorevoli preopinanti, i quali possono avere cognizioni di fatto, a volerci allegare il titolo su cui si fonda questo diritto. Se non si produce tale titolo, mi pare che qualunque sia la convenienza, non si possa più pretendere che i Monti di soccorso continuino siffatto assegno.

Credo adunque che questa sia piuttosto questione di diritto che questione di convenienza, e prego i signori preopinanti, che sono in caso di avere cognizioni di fatto, a volerci dare schiarimenti in proposito.

ASPRONI. L'onorevole amico Lione domanda i titoli sui quali si fonderebbe questo tributo a vantaggio dell'istituto *Carlo Felice* sui Monti di soccorso. Risponderò che il titolo era il favore che si accordava sempre facilmente a spese di questi fondi comunali, o per stampar opere, o per pensioni, o per gratificazioni. I comuni ignoravano l'abuso delle loro sostanze; quelli che se ne accorgevano stavano muti, e la mano prepotente intanto prendeva e dispensava a genio ed a capriccio. Qui potrei dir molto: credo conveniente il passar oltre per non sollevare intempestive questioni. Conchiudo che il titolo di questa prestazione era la ingiustizia.

DECANDIA. Io niego che sia al favore che si dessero questi posti. Io non entrerò su di ciò in dettagli che annoierebbero la Camera; asserisco precisamente essere dato alle provincie lo inviare un giovane alunno nell'ospizio *Carlo Felice* per turno, scegliendo sicuramente fra i giovani più idonei, e dietro alcuni requisiti indicati da apposito regolamento. Certamente il favore, come sempre, si poteva infiltrare in questa scelta, ma non era già data all'arbitrio, ed i comuni erano consultati sopra i postulanti.

Voci. Ai voti! ai voti!

SULIS. Domando la parola per fare una sola osservazione. Si dice che il mantenimento di questo favore all'ospizio

Carlo Felice riesce d'utilità alle provincie, ed io replico, che se le provincie vedranno siffatta utilità s'affretteranno nei loro Consigli provinciali a votare appositi fondi per sovvenire alla mancanza del capitale che non può nè deve esser a carico dei Monti di soccorso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la prima parte di quest'articolo, siccome viene proposta dalla Commissione: « Sul patrimonio attuale della cassa del censorato generale, sui fondi fruttiferi cioè, e sulle economie che risulteranno dall'assestamento dei conti della cassa medesima, saranno pagate le pensioni e le gratificazioni di cui nell'articolo 20. »

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'aggiunta che propone il ministro d'agricoltura e commercio. (*Vedi sopra.*)

(La Camera approva.)

Viene l'articolo 24, il quale è proposto dalla Commissione nella forma seguente:

« Qualora, portata a compimento la dote in danaro, e provveduto a quanto può essere consigliato da una bene intesa amministrazione, resti tuttavia in qualche Monte un fondo granatico eccedente i tre quarti del grano che suol essere seminato nel territorio del comune, potrà il Consiglio provinciale, sulla proposta del Consiglio comunale, e udito il parere della Commissione locale, autorizzarne la vendita, onde applicarne il prodotto a fondare delle scuole; riparare delle strade, fabbricare dei ponti, o ad altri usi che sieno egualmente vantaggiosi al comune.

ANGIUS. Mal riuscito l'altro ieri, perchè mal compreso, nell'intento di modificare alcuni articoli del progetto in conformità del mio principio, perchè vorrei che questa legge, la quale io non credo possa essere utile, non fosse perniciosa, sorgo a proporre alcune aggiunte che possano migliorarla o diminuirne i tristi effetti.

Se non riuscirò nè anche questa volta, e debba dolermi del male che non ho potuto deprecare, mi consolerà la coscienza di aver fatto il mio dovere.

Il signor ministro, accettando l'aggiunta di questo articolo, ha riconosciuto che la legge non aveva tutti i suoi numeri; e ciò doveva accadere, perchè fu compilata senza una adeguata cognizione della materia.

Ma dopo questa aggiunta fatta dalla Commissione, non ci manca più altro?

A mio parere, posto anche il principio del Ministero, mancano ancora altre parti. E per venire ai particolari, non vedesi il menomo cenno sopra l'interesse che debbono esigere questi Monti, interesse che sul prestito frumentario del 3 1/8 per cento fu talvolta più che duplicato. Si sono quindi omesse tutte le questioni che ne dipendono: se l'interesse dovesse rimanere come è stato prescritto negli antichi regolamenti; se potesse diminuirsi secondo le circostanze, od elevarsi, e sino a qual massimo; se in alcune circostanze (e accenno dopo una sterilità) possano i mutuatari essere disobbligati da pagarlo; finalmente se quando il comune domandi un prestito per procacciarsi i mezzi per qualche opera di pubblica utilità, si possa farlo gratuitamente.

Non considerate altre imprevidenze, riguarderò quella sola, la quale a me pare funestissima, non avendo il compilatore del progetto di legge niente prestabilito per assicurare la restituzione del capitale, per assicurare l'esistenza del Monte stesso, e potendo per quest'omissione cagionare che quest'istituzione, la quale già per due secoli e mezzo almeno si è potuta sostenere tra le disgrazie, contrarietà e spogliazioni, non possa poi mantenersi, e si annichili con grandissimo scapito dell'agricoltura.

Io non pretendo dire una profezia, ma voglio solo accertare una necessità logica, e mi spiego.

Nel progetto del Ministero si riconosce il diritto solo agli agricoltori poveri, e non si ricerca se questi abbiano preparato il terreno, se la quantità domandata raggiugli la capienza dei solchi, giacchè nella legge non si è ordinata nessuna ispezione dei campi, non si è imposta alcuna verificaione.

Ora, se il grano del prestito invece di seminarsi si adopera per altri usi, che ne avverrà?

Ne seguirà certamente che non seminandosi non si possa mietere, non mietendosi non si possa rendere il prestito; ne seguirà che i fondi si perdano e che il Monte, per così dire, si avvalli.

Ma si può temere che si prenda il prestito, ed il grano non sia seminato?

E perchè non potrà questo accadere nell'avvenire, sotto il sistema che si vuol introdurre, se così accadde nel passato sotto il sistema che fu finora in vigore, nel quale, non solamente si ricercava se i terreni fossero preparati, ma ancora se fossero ben lavorati; se accade così anche contro la volontà stessa degli agricoltori, perchè tante volte si estraevano i sacchi dal magazzino, e ivi, in sul limitare, erano folti ad essi con mano violenta dal creditore?

Intende dunque la Camera che senza una grande perspicacia si può prevedere che molti prestiti non saranno resi, che i fondi diminuiranno grado a grado sino a mancare, e che questa istituzione utilissima perirà disperatamente.

Ho detto disperatamente, e l'ho detto con tutto il senno, perchè posta la nuova legge, saranno tolti gli antichi mezzi che si aveano per restaurare i Monti di soccorso.

Si vorrebbero restaurare i Monti comandando la roadia secondo la consuetudine?

La roadia si potrà comandare anche ai maggiori proprietari, se questo progetto abortisca; non si potrà comandare se esso sia compito in legge.

Si potranno precettare i maggiori proprietari a concorrere per creare anche co' loro mezzi il fondo del Monte, se essi abbiano il diritto di parteciparne; non si potranno precettare se il diritto sia riconosciuto ai soli coloni poveri. La ragione della gravezza consiste nell'utile o profitto, e se questo sia riservato solamente ai soli poveri, a questi si lascerà tutto il peso della fatica e dell'opera, perchè quanto è giusto che chi sente il comodo senta pure l'incomodo, altrettanto è giusto che chi non partecipa de' comodi nè pure debba partecipar degli incomodi.

Dunque mancheranno alla roadia tutti i maggiori proprietari.

Ora, mancando essi che somministrano i mezzi maggiori, si potrà con l'opera de' soli agricoltori poveri fare una roadia proficua?

Dunque mancherà il mezzo, per cui fin qua dopo le disgrazie furono restaurati i fondi, e i Monti saranno disperatamente annientati.

E per ultima conseguenza, la legge che ridurrà al nulla l'antica benefica istituzione sarà una legge malefica, una legge di rovina. E lo dico per convinzione profonda, lo proclamo dal cuore: questa legge sarà la ruina dei Monti di soccorso.

Se la Camera vuole il bene dell'isola, ed ha mostrato più volte di volerlo con belle e grandi prove, se vuole che migliorino le sue sorti a gran prosperità, difenda dalla distruzione questa istituzione alla quale è dovuto se l'agricoltura dell'isola si è rilevata, estesa e migliorata.

Fu veramente una deplorabile negligenza, che non si sieno

somministrati i necessari lumi, date le opportune nozioni perchè ciascuno potesse vedere con la propria intelligenza, giudicare col proprio senno sopra la questione che si agita, sostenendosi da quella parte che colla presente legge l'istituzione dei Monti prospererà; da questa che per suo pessimo effetto cadrà l'antica istituzione e cadrà disperatamente.

Mancavano questi lumi l'altr'ieri, epperò a molti fu noioso assistere alla discussione; mancano forse anche oggi, e in questo caso sarà gran saggezza di sospendere il giudizio. È meglio differirlo per darlo savio nella perfetta cognizione della causa, che accelerarlo siffatto che lo debbano poi riprovare e rigettare come pernicioso gli abitanti dell'isola.

Depongo sul tavolo della Presidenza la mia proposizione formulata in tre articoli addizionali.

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« Art. 1. L'interesse sul prestito frumentario resta definito nel *maximum* al 5 per cento; sul prestito nummario all'uno per cento.

« Dove le circostanze così vogliano, potrà esser diminuito l'interesse frumentario all'1 e 1/2, l'interesse nummario al mezzo per cento.

« Se per sterilità appena si ricavi il seme dalla messe, non si dovranno interessi.

« Se il comune domanda imprestanza per procurarsi i mezzi per opere di pubblica utilità, si presterà senza interesse.

« Art. 2. Non si darà il prestito frumentario domandato se non consti che abbiasi preparato il terreno per la domandata misura di grano e di orzo.

« Il grano del prestito dovrà rispettarsi da qualunque creditore: parimente sull'aia quella quantità che per il capitale ed interesse del prestito frumentario e nummario spetti al Monte.

« Art. 3. La Commissione locale dei Monti ha le attribuzioni degli antichi censori per il miglioramento dell'agricoltura. »

Osservo però che questi articoli addizionali verrebbero in fine della legge.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Non posso astenermi dal rispondere alcune parole a quanto disse l'onorevole preopinante (senza però rientrare nella discussione generale), per esonerare la legge dagli aspri rimproveri, che contro di essa mosse l'onorevole deputato Angius.

La legge ebbe per mira di sostituire all'amministrazione centrale le amministrazioni locali, di dare agli abitanti di ciaschedun comune la facoltà di reggersi e di amministrare i propri fondi. Il signor deputato Angius sembra considerare questo sistema come fatale e distruttore; ma io lo avverto che quando ciò fosse vero, le sue critiche equivarrebbero al dire che la Sardegna è incapace di essere governata con libere istituzioni, e il rimprovero che egli fa alla legge sui Monti si dovrebbe pure rivolgere contro a tutte quelle riforme che in virtù del regime costituzionale si sono introdotte nell'isola.

Questa tesi essendo, come ognuno vede, assurda, io non m' inoltrerò su questo terreno, e mi restringerò a notare intorno a questi articoli addizionali che l'onorevole Angius propone, che una parte di essi è inutile, perchè riproduce disposizioni tuttora in vigore, e non abrogate nella presente legge; mentre la disposizione che prescrive che non si debba somministrare il grano se non a coloro che hanno preparato il terreno, è già prescritta in regolamenti che non sono in virtù di questa legge aboliti.

Quanto alle altre prescrizioni esse mi paiono vincolare soverchiamente l'amministrazione dei Monti. Colla presente legge è dato agli abitanti il mezzo di influire sulle Commissioni amministrative, perchè son essi che le eleggono; ed è loro imposto l'obbligo della pubblicità e del controllo dell'amministrazione superiore, la quale veglierà a che le leggi non siano violate.

Questi vincoli mi paiono bastevoli a por riparo agli inconvenienti temuti dal signor deputato Angius, e sembrami poter aggiungere, che andar più oltre sarebbe interpretato, od almeno potrebbe di leggieri interpretarsi come un atto tendente a far credere che le Giunte locali non abbiano giudizio sufficiente per bene amministrare i fondi dei loro committenti, e così avere a tornare all'antico sistema *paterno*, fondato appunto sul principio, che non vi era che il Governo, che l'autorità centrale che avessero maturità di giudizio nell'esecuzione delle leggi e nell'amministrazione delle cose pubbliche.

Io quindi respingo assolutamente quest'articolo addizionale, e come inutile, e come contrario allo spirito che informa tutto il progetto di legge.

Se la Camera divide l'opinione del signor deputato Angius, invece di adottare gli articoli addizionali agirà più logicamente col deporre, nel votare la legge, la palla nera nell'urna, ma se invece approva il principio della legge, sarebbe illogico che adottasse gli articoli addizionali proposti.

PRESIDENTE. Leggo gli articoli della legge che sono ancora da votarsi, e in seguito però in discussione e votazione gli articoli addizionali che vengono dopo questi.

« Art. 24. Qualora portata a compimento la dote in danaro, e provveduto a quanto può essere consigliato da una bene intesa amministrazione, resti tuttavia in qualche Monte un fondo granatico eccedente i tre quarti del grano che suol essere seminato nel territorio del comune, potrà il Consiglio provinciale, sulla proposta del Consiglio comunale, e udito il parere della Commissione locale, autorizzarne la vendita, onde applicarne il prodotto a fondare delle scuole, riparare delle strade, fabbricare dei ponti, o ad altri usi che sieno egualmente vantaggiosi al comune. »

(È approvato.)

« Art. 25. I regolamenti del 4 settembre 1767, del 30 settembre 1821, del 3 marzo 1856, e qualsiasi altra disposizione relativa ai Monti di soccorso, s'intenderanno abrogati in quanto possano trovarsi contrari alla presente legge. »

(È approvato.)

Ora vengono gli articoli addizionali.

Siccome sono tre, deggio prima chiedere se sono appoggiati. Rileggo il primo. (*Vedi sopra.*)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato) (*Si ride*)

ASPRONI. Domando la parola. (*Rumori d'impazienza*)

Una parola sola!!! (*Risa*)

Signori, le parole del deputato Angius colpirono i membri della Commissione in maniera, che se non avessero altro mezzo di rispondergli, sarebbero obbligati di alzarsi ad appoggiare gli emendamenti che sono freddamente accolti — e non a torto — (*Nuova interruzione*)

L'onorevole Angius non deve aver letto i pregi ai quali non deroga il presente progetto di legge. E mi fa altronde stupire com'egli non abbia fatto questi emendamenti nel seno della Commissione di cui faceva parte, e siasi riservato ad assalire i colleghi nella Camera come per sorpresa...

PRESIDENTE. Leggo il secondo articolo. Esso è così concepito. (*Vedi sopra.*)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

QUAGLIA. Io credo che le proposizioni del deputato Angius sono di tale importanza, che non si debbano votare istantaneamente senza che siano abbastanza estesamente udite le ragioni che le fecero presentare; se accadrà che non siano appoggiate prima d'essere sviluppate, può venire il caso che siano tutte reiette, senza che la Camera sia stata sufficientemente illuminata sulle medesime.

PRESIDENTE. Io osservo che il deputato Angius fece precedere questi articoli da uno sviluppo assai largo. Non v'è quindi ragione per cui si debba recedere dal regolamento, il quale prescrive, che allorchando una proposizione è sviluppata, si interroghi la Camera per sapere se intenda di appoggiarla.

SULIS. Io intendo di parlare per confutare le acerbissime censure fatte alla legge dal deputato Angius, delle quali non non so se debba più dolermi o meravigliarmi.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Scusi, non ha la parola nè può averla finchè non siano appoggiate le proposte Angius.

SULIS. Il so bene: ma è tempo di farla finita. (*Ilarità prolungata*)

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3 proposto dal deputato Angius. (*Vedi sopra.*)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

ANGIUS. Chiedo la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Sulis.

SULIS. La Camera avendo or ora giudicato le proposte Angius, io rinuncio alla parola, non essendo ciò più necessario. (*Bene!*)

ANGIUS. Il signor ministro ha supposto che io riprovassi la legge, appunto perchè l'amministrazione locale siasi combinata nel modo proposto dalla legge.

Io non ho pensato mai a dir tal cosa; anzi il modo proposto per il comitato locale mi parve buono, ed ho l'onore di dirgli che in seno della Commissione, come ho sostenuto la dipendenza dei comitati locali dall'autorità amministrativa, così ho sostenuto l'organismo dei medesimi.

Il dissenso mio da lui è nel principio, mentre il signor ministro pretende che i Monti di soccorso sieno un istituto pio, ed io tengo certissimo che sia un istituto economico. Segue poi questo dissenso nelle conseguenze, e perchè alcune fra queste portano la rovina dell'istituzione, perciò rifiuto la legge che non potè essere emendata.

Rispondo al signor Asproni.

Io ho difeso il mio principio, ho fatto proposte per neutralizzare nel progetto gli effetti del contrario principio; se non son riuscito, ho fatto il mio dovere. Se parve a lui che i miei emendamenti e le aggiunte sieno state accolte freddamente, ciò non sarà argomento che non fossero degne di considerazione.

Dice che ha stupito udendo questi emendamenti che si sarebbero dovuti da me fare nel seno della Commissione. Io mi meraviglio del suo stupore e della sua asserzione. Il signor Brignone, presidente della Commissione, mi renderà testimonianza che questi ed altri emendamenti, queste ed altre aggiunte furono fatte da me, e sono ancora in sue mani le carte che le contengono.

Del resto io ho manifestato sin dal principio le mie idee, e non v'è da meravigliarsi se io dissenta dagli altri membri della Commissione che hanno sposato il principio del progetto ministeriale.

PRESIDENTE L'intera legge rimane concepita nei seguenti termini: (Vedi vol. *Documenti*, pag. 578.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	114
Maggioranza	88
Favorevoli	96
Contrari	18

(La Camera approva.)

PROGETTO DI LEGGE

SULLA CONTRIBUZIONE PREDIALE IN SARDEGNA.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge stato adottato dal Senato pel riordinamento della contribuzione prediale in Sardegna, che già fece oggetto delle precedenti deliberazioni di questa Camera.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 323.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

PROVVISORIA SULLA COLTIVAZIONE DEL RISO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni provvisorie sulla coltivazione delle risaie. Darò lettura di questo progetto di legge, stato adottato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 646.)

La discussione generale è aperta.

Il deputato Demarchi ha facoltà di parlare.

DEMARCHI. Signori, se io, come molti di voi, non conoscessi per una lunga e triste esperienza di quanti e di che irreparabili mali sia causa la sfrenata coltivazione del riso, mi appagherei forse di questa legge che, col carattere di provvisoria, ci vien presentata come un temperamento fra i supposti diritti del passato e le esorbitanti pretese del presente.

Ma perciocchè, nato sulle colline del Biellese, vi ho per mezzo secolo contemplato il continuo allargarsi delle risaie nelle sottostanti pianure, e i sempre crescenti effetti di questa malefica coltivazione; poichè ho veduto fiorentissime regioni nella mia provincia divenire squallide ed inabitabili; e robuste popolazioni prendere l'aspetto di ambulanti fantasime, ho dovuto persuadermi che chi preferisca la pubblica salute a malaugurate ricchezze non può aderire ad un'ampliazione qualunque di una coltura che non ha l'eguale nelle sue micidiali conseguenze.

Si, o signori, la provincia di Biella è, particolarmente da mezzo secolo, vittima dell'avidità dei proprietari delle limitrofe risaie, la quale, non contenta dell'onesto guadagno che le procurava una coltivazione ristretta entro discreti confini, usurpando continuamente sulle leggi proibitive, e dilatando sotto infiniti pretesti le sue acquatiche seminagioni, ha spinto la cosa al punto da corrumpere l'aria naturalmente più salubre, e da cambiare parecchi dei nostri villaggi in terre oramai paragonabili alle maremme toscane, e alle paludi Pontine.

Lascio ai cultori dell'arte salutare lo spiegarvi scientificamente come questa fatale trasformazione si sia operata; io mi contenterò di citarvi fatti incontrastabili e d'indicarvi come la topografica conformazione della provincia biellese sgraziatamente l'assoggetti a raccogliere nel suo seno quanto di letifero viene esalando dalle allagate risaie, cosicchè si direbbe che alle provincie coltivatrici del riso rimanga tutto il vantaggio di quel ricco prodotto, e a noi sia riservata la massima parte del danno che l'accompagna.

Chiunque abbia percorsa la provincia di cui parlo, avrà potuto osservare come la sua periferia da levante a tramontana e a ponente sia formata da una concatenazione di colli addossati a monti, e da monti altissimi, dai quali, sul confine del Canavese, si stacca una lunga e montuosa barriera detta la Serra, che chiude il territorio biellese dalla parte di mezzogiorno, e corre a digradarsi verso la pianura coltivata a riso.

Questa periferia così continua e senza apertura nel corso sovra indicato, abbraccia più dei tre quinti del territorio della provincia, e la corda di questo più che semicerchio, la quale segna a un dipresso il limite della pianura tra il Biellese e il Vercellese, viene ad essere lo sbocco tra levante e mezzogiorno, che ci mette in comunicazione con l'atmosfera delle risaie.

In questa condizione topografica, nella quale abbiamo dinanzi a noi un'officina di miasmi in costante operazione, mentre siamo circondati alle spalle ed ai fianchi da monti che formano un seno preparato a raccogliervi, è facile l'immaginarsi come, soffiando i venti di levante e di ostro-levante, le esalazioni e le nebbie delle risaie vengano spinte contro la barriera che ne attornia, e inondino, non solamente le nostre campagne ai piedi dei colli, ma s'innalzino a regioni superiori e penetrino in ogni ripostiglio delle nostre valli.

Ma queste esalazioni, gridano d'accordo, e Vercellesi e Lomellini, ai quali hanno la gran virtù d'impinguare le borse (*Ilarità*), sono tanto innocue che le nostre popolazioni aumentano sotto il loro influsso. Io vorrei vedere le statistiche comprovanti questo paradosso. Quanto a me, so che le sparse popolazioni del Vercellese che ho visitate, mi sono parse piuttosto ombre d'uomini che uomini veri atti a procreare una prole robusta, utile allo Stato; e questo so ancora di certo, che se i grandi proprietari delle risaie, invece di vivere nella capitale o di passarsela lietamente in ville salubri durante l'autunno, fossero condannati in agosto, settembre ed ottobre a convivere con le gracidanti rane dei loro poderi, non si farebbero sostenitori di così assurda opinione. (*Risa d'adesione*)

Non parlo tuttavia della Lomellina che non conosco, e che può trovarsi in condizioni atmosferiche diverse. Può darsi che una maggiore ventilazione, proveniente dalla lunga valle del Ticino e del lago Maggiore, dissipi le tristi esalazioni di quelle risaie sopra una più ampia estensione di territorio, e che queste non concentrandosi in alcun seno particolare, diventino meno nocive delle vercellesi.

Ma, tornando al seno de' monti biellesi che vi ho descritto, non vi può esser luogo a dubitare che i venti soffiati dalla pianura non vi condensino i miasmi in quella raccolta, e non vi siano cagione di quel terribile cambiamento della pubblica salute che vi si osserva essere gradatamente avvenuto da mezzo secolo, in proporzione che la coltivazione del riso si andò, contro il disposto delle leggi, anmentando.

L'autunno, o signori, è la stagione più specialmente fatale per la provincia di Biella. Cominciano anche prima a venire su dalla pianura certe nebbie, che gli agricoltori sanno esser

nocive alla stessa vegetazione, ma in agosto compaiono quelle che attaccano in particolar modo il tenero frutto dei castagni, e lo fanno in poco d'ora cadere o l'intischiscono. Quindi, tolte che sono le acque ai risi, ne nascono quelle pestifere fermentazioni di materie putride, vegetali ed animali che disseminano tutto intorno a grandissime distanze le febbri intermittenti, a niuno più perniciose che alla povera gente, che, mal nutrita e male alloggiata, è fuori del caso di procurarsi gli opportuni rimedi; paga in pochi mesi l'ultimo tributo alla natura. (*Sensazione*)

Questi sono fatti e non supposizioni, e niun ragionamento li può distruggere. Il male è cresciuto a misura che sono cresciute le risaie, ed è più o meno intenso secondo che più o meno regnano quei venti che vengono dalle regioni infette.

Ora, se così è, come non è da dubitarne, metteremo noi in bilancia l'oro contro la pubblica salute, e per le migliaia di sacchi di riso, cui si potranno surrogare altrettante sacca di frumento o di meliga, condanneremo noi le migliaia di vite dei nostri simili ad essere spente?

Le leggi nostre, più provvide ne' tempi antichi che nei presenti, avevano limitata la coltivazione del riso entro certi confini, in un modo che, mentre arricchiva sufficientemente lo Stato di una produzione necessaria, non sacrificava affatto la pubblica salute. Ma l'avidità del guadagno e l'ingordigia di possenti proprietari, residenti lontano dalla sede dell'infazione, non hanno mai cessato di cospirare contro il bene pubblico, e di rendere illusorie le savie determinazioni che in tutto lo scorso secolo si presero per frenare la sempre crescente baldanza dei contravventori.

Una classe d'uomini che, direttamente o indirettamente, circondava il trono, trovava modo di rompere le più ferme risoluzioni del legislatore, e se non poteva incagliare l'esecuzione della legge generale, si faceva esimere dal suo adempimento ottenendo dispense speciali e deroghe, il cui abuso si stese tant'oltre, che il sovrano, conscio della propria debolezza, giunse ad adottare il singolare rimedio (anch'esso inefficace quanto ogni altro) di vietare a se stesso di derogare alle leggi limitative delle risaie, dichiarando anticipatamente surrepita e di niun effetto ogni deroga che si ottenesse.

Così si andò sempre più peggiorando, finchè un avvenimento, che io riguardo come funestissimo, venne a troncarsi ogni speranza di miglioramento per l'avvenire.

Voglio parlare dell'acquisto fatto dal demanio del maggior canale che serve all'irrigazione delle risaie. Se prima di un tale contratto il Governo si svegliava di quando in quando a minacciare almeno i contravventori, non è meraviglia che abbia peccato di connivenza tostochè poté sperare di ritrarre un maggior utile diffondendo sopra un più largo campo le sue acque.

Quindi, alle antiche difficoltà di ottenere l'esecuzione della legge, nascenti dalle incessanti opposizioni dell'interesse privato e dalle infinite usurpazioni dei contravventori, venne ad aggiungersi un ostacolo quasi insuperabile in ciò che suole chiamarsi interesse pubblico, cioè nel maggior reddito che l'erario può aspettare dalla novella sua proprietà. Ma questo preteso interesse pubblico è falso e mal calcolato, poichè prima sorgente della prosperità dello Stato è la prosperità degli individui, e questa non può andar disgiunta dalla salute.

Oggetto primario adunque, in fatto di coltivazione di risaie, è l'ordinaria in modo che non nocca alla salute pubblica: e, a ciò fare, conviene considerarla nella sua generalità, limitando, come fecero le antiche leggi, la somma totale

dei terreni che le si vogliono destinare, somma che da un canto supplisca ai bisogni del paese, e non sia dall'altro sufficiente ad infettarlo.

Ogni provvedimento parziale che scenda a considerare se un dato campo sia più utilmente coltivabile a riso che a frumento o in altra maniera, ogni investigazione se vi sia stata o no opposizione valida alle passate contravvenzioni, ogni transazione fatta coi contravventori anteriori o posteriori a una data epoca, sono bensì cose che hanno un'apparenza di equità ne' casi particolari, ma non giovano affatto alla causa pubblica, anzi tornano in suo danno, perchè si stabilisce con esse una certa legalità per la seminazione a riso di una vasta quantità di terreni abusivamente acquistati alle risaie dalle ostinate usurpazioni dei contravventori.

Perchè ricercare se contro una data usurpazione vi sia stata opposizione, o se seguisse inosservata? Egli è un restringere le opposizioni a troppo stretta cerchia, quasi che tutto l'interesse di farle fosse comunale, e non interesse imprescrittibile d'interesse provinciale. Dunque, perchè vi sarà stata convenienza di proprietari di villaggi, tutti forse egualmente contravventori, o perchè taluno non avrà osato accusare un potente per non inimicarselo, le risaie poste fuori dei limiti legali avranno a sussistere a danno dell'universale, che era fuori del caso di fare opposizione?

Io ripeto che la massa totale delle risaie è da considerarsi per fare una buona legge, poichè la maggiore o minor quantità de' miasmi pestilenziali che si spande ne' luoghi limitrofi è proporzionata al quantitativo del terreno seminato a riso, ed è pur troppo evidente che al punto cui sono ridotte le cose, questo quantitativo vuol essere di gran lunga ristretto, se non si vogliono condannare numerose popolazioni a lunghe malattie, e a tutte le miserie che le conseguitano.

Io ho parlato per l'intima convinzione che ho di dir cose vere e di toccar la vera piaga che funesta la mia provincia, ma confesso che non nutro grande speranza di veder dare energici provvedimenti per troncargli il male dalla radice.

Troppi interessi vi si oppongono, fra i quali mi aspetto di sentir mettere innanzi, secondo la moda del giorno, anche quello della *libertà dell'agricoltura*, come se ogni libertà non volesse essere ristretta entro giusti confini da chi voglia veramente viver libero.

Chechè ne sia, io ho voluto pagar un debito alla mia provincia, facendo questa protesta a suo nome. Pensate, o signori, ch'essa vede con ispavento la crescente coltivazione delle risaie, sorgente per lei di mali inestimabili; considerate che si tratta di provincia che meno d'ogni altra molesta il Governo con le sue pretese, che per la sua posizione non è cagione di spese per alcuna strada reale, non ha mai goduto del beneficio di alcun'opera pubblica, non ci domanda traforamento di montagne (*Itarità*), e che per concorrere con maggior alacrità ed energia a sopportare i pubblici pesi vi chiede soltanto che proteggiate la salubrità della sua aria natia.

Ma io m'inganno: essa vi domanderà fra breve che prendiate a proteggere entro a discretissimi limiti la sua industria manifatturiera, che non è tanto sua quanto gran parte dell'industria generale dello Stato.

Io voto contro questa ed ogni altra legge che non ridurrà le risaie in modo che si concili con la pubblica salute.

FAGNANI. L'onorevole preopinante ha asserito che le popolazioni abitatrici delle provincie nelle quali si fa la coltivazione del riso sono assoggettate a respirare un'aria insalubre che è causa di infermità numerose e di non ordinaria mortalità.

Io non potrei contrapporre agli argomenti che fossero enunciati alcuna più valida ragione, che la statistica della vitalità e delle morti nelle provincie a cui si allude, ed in ispecie la statistica della mia provincia natale; voglio dire la Lomellina.

In tal guisa se mi verrà dato di chiarire che ben altri sono per la provincia della Lomellina i dati di fatto che si hanno sul proposito della vita e della salute degli abitanti, non mi sarà difficile di estendere le utili deduzioni che sul proposito stesso possono riguardare le provincie contermini.

Anzitutto è mestieri ch'io accenni in qual ragione la popolazione della Lomellina aumenta annualmente in confronto degli accrescimenti che succedono nelle popolazioni delle provincie che hanno consimiglianza di piani e di culture colla provincia della Lomellina.

A tale proposito osserverò che la provincia di Biella, per esempio, presenta un aumento di 76 per 1000; quella di Ivrea di 53; Alessandria 68; Asti 64; Tortona 54; Voghera 49; Novara 44: sempre per 1000; e la Lomellina presenta invece un aumento di 95 nati sopra i morti.

Ma si dirà che la vigoria del nascere non è bastevole argomento per giudicare della prosperità della popolazione, che bisogna conoscere quante morti succedono per ogni cento di popolazione, e confrontare se questo numero è maggiore o minore che nelle popolazioni che abbiano analogia di condizioni territoriali e nome di essere più salubri.

Ed allora io rispondo che la media delle morti che succedono in ogni anno nella provincia di Lomellina è di $3 \frac{12}{100}$ ogni 100; in quella di Voghera è di $3 \frac{21}{100}$; in quella di Tortona è di $3 \frac{32}{100}$; in quella di Casale è di $3 \frac{17}{100}$; in quella di Voghera di $3 \frac{35}{100}$; in quella di Vercelli di $3 \frac{38}{100}$, e in quella di Pallanza di $3 \frac{49}{100}$. Dunque anche sotto questo aspetto la popolazione della provincia di Lomellina non può menomamente dirsi che sia in quella desolante condizione alla quale ha accennato l'onorevole deputato Demarchi.

Prendiamo ora ad indagare se la robustezza degli abitanti della provincia di Lomellina sia tale che possa essere paragonata con quella delle provincie che le sono circostanti, o poco lontane. Io osservo, che dividendo l'età della vita in tre categorie, una dal primo anno ai 15, l'altra dai 15 ai 60, e l'altra dai 60 sino all'ultimo stadio della vecchiezza. Osservo, dico, che per ogni mille la Lomellina ha 563 individui di prima età, 583 della seconda, che chiameremo la più potente della popolazione, e 54 della terza, dei vecchi, cioè da 60 anni ai 100; che Novara ne ha 530 della prima, 600 dell'età giovanile e virile, e 67 della terza; che Vercelli ne ha 563 della prima età, 586 della seconda, e 49 della terza; che Aosta ne ha 515 della prima, 595 della seconda, 87 della terza; che Alessandria ne ha 537 della prima, 589 della seconda, e 73 della terza; che Asti ne ha 548 della prima, 574 della seconda, e 76 della terza; Casale 510 della prima, 615 della seconda, e 72 della terza; Tortona 527 della prima, 592 della seconda, e 77 della terza; Voghera 552 della prima, 587 della seconda, e 79 della terza; Ivrea 569 della prima, 572 della seconda, e 58 della terza.

Anche in questo dunque si vede che la media essendo di 538 della prima età, 589 della seconda, e 70 della terza, la Lomellina, che ne ha 563 della prima età, 583 della seconda, e 54 della terza, come si disse, si trova in condizioni niente affatto deteriori a quelle di più altre delle migliori provincie dello Stato; che anzi ve ne sono fra le circostanti di quelle che sono ad essa inferiori. Ma non basta questo. Si dirà: sarà il numero di chi è in età giovanile e virile della Lomel-

lina corrispondente a quello delle altre provincie che sono nella condizione più fiorente della vitalità, ma il grado di robustezza di questa popolazione si può egli determinare?

Io dico che si può determinare.

Sono iscritti nelle liste della leva della popolazione di Biella 11,003 individui; ci sono riformati 1119; abili alle armi 9574.

E riferendoci ad un tanto per mille per questa e per le altre provincie, troviamo che nella provincia di Biella sono iscritti nella lista della leva militare 86 individui per mille, che ve ne sono 73 per mille abili alle armi, e che ve ne sono 8 per mille riformati, sia per effetto di statura che per effetto di salute.

Nella provincia d'Ivrea ci sono 96 iscritti per mille; 11 per mille riformati, ed 81 per mille abili alle armi.

A Cuneo ce ne sono 102 iscritti per ogni mille: 72 abili alle armi, e 24 riformati; ad Alessandria ce ne sono 106 iscritti per ogni mille: abili alle armi 92, riformati 5; in Asti ci sono 103 iscritti per ogni mille: abili alle armi 96, riformati 5; a Casale ci sono 97 iscritti per ogni mille: abili alle armi 86, riformati 7; a Tortona ce ne sono 97 iscritti per ogni mille: atti alle armi 85, riformati 7; a Voghera ci sono 95 iscritti per mille: atti alle armi 85, ed 8 riformati. Ora vediamo in Lomellina: ce ne sono 100 iscritti per ogni mille: atti alle armi 90, riformati 6.

Potrei continuare a dire di altre provincie, ma a quest'ora si è già in grado di poter riconoscere che la popolazione, sia considerata nel suo aumento, sia nella sua robustezza, sia nel grado di salute dell'età virile e giovanile, si è già in grado, dico, di riconoscere che essa è una delle popolazioni nella miglior condizione.

Questi dati sono presi dalle ultime informazioni statistiche ufficiali pubblicate per cura del Governo. Alcuno dirà: ma questo dimostra che le popolazioni le quali sono nate nei territori coltivati a risaia non patiscono come quelle che vengono in esse a lavorare annualmente da altri territori: ebbene, io dico che le popolazioni le quali vengono a lavorare nella provincia di Lomellina, o che sono perciò obbligate a sottomettersi all'influenza dell'aria delle risaie, sono principalmente quelle di Tortona, di Casale e di Voghera; se osserviamo le statistiche igieniche di queste provincie, vediamo che in condizione esse non sono inferiori a quella in che abbiamo or ora dimostrato trovarsi la provincia di Lomellina; gli ammalati che, reduci dalla coltura delle risaie, si portano a queste stesse provincie da cui sono venuti, non variano al certo sensibilmente la statistica igienica naturale alle provincie native, ma dirò di più, sia che si ingrandiscano o che si restringano le risaie della provincia di Lomellina, non si potrà mai presumere che queste popolazioni limitrofe cessino dal venir nel tempo della coltivazione delle risaie a intramettersi nei lavori delle risaie stesse; anzi è necessario di osservare, che, siccome esse discenderanno, sia che le risaie siano o non siano ingrandite, qualora le risaie siano dalla legge ristrette a minor dimensione, sarà questa gente obbligata a venire a concorrenza con maggior numero di lavoratori ad una minore quantità di lavoro, e perciò la loro giornata verrà pagata a minor prezzo che quando il lavoro è esteso in maggior numero di campagne; e così questi poveri lavoratori, invece di essere favoriti di quel maggior guadagno che hanno ragione di aspettarsi, saranno costretti a lavorare per una giornata di valor minore, e questa sarà una ragione per la quale esse soffriranno di più.

Ma avvi ancora una osservazione importante ad aggiungere, ed è che tutte le leggi che si sono fatte a questo pro-

posito fino a questi giorni, hanno dimostrato che, per quanta cura si prendesse il Governo per renderle esecutive, non ha mai potuto riescirvi.

Il che prova, che quando si svela fra le popolazioni una sorgente di ricchezza, non vi ha forza di legge che possa trattenere le popolazioni dal farne la coltivazione. Anzi è necessario osservare che la ragione per cui la legge si vorrebbe intromettere in questo genere di vertenze consiste in ciò, che si crede che si abbia da avere più riguardo alla salute che non alla ricchezza delle popolazioni.

Io credo che a questo riguardo ricchezza equivalga a salute: le popolazioni che sono liete di ricchi prodotti sono fuori d'ogni dubbio in miglior condizione che quelle che giacciono nella miseria.

Si dice che la professione del coltivatore delle risaie è professione insalubre.

È già stato prima di quest'ora osservato a questo riguardo che tutte le professioni sono qual più qual meno insalubri. Quindi io domando: perchè non è venuto in mente ai legislatori di voler restringere la coltura delle miniere? perchè non è venuto in mente ai legislatori di restringere la cerchia delle manifatture? Se si confrontano le popolazioni della provincia della Lomellina colle popolazioni dei paesi manifatturieri, oh sì che si avrà argomento ad inferirne che le manifatture, le quali costringono le popolazioni a crescere tutti i dì, tutto l'anno rinchiusi nei laboratori, sono molto più insalubri che non sia la coltivazione delle risaie, la quale ad ogni modo si fa alla piena luce del sole ed a libero cielo.

PRESIDENTE. La parola è al relatore.

BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore. Signori, non è mia intenzione, come relatore della Commissione, di entrare in lunghe discussioni onde raccogliere e ribattere quegli argomenti coi quali l'onorevole deputato Demarchi si faceva a riprovare in genere la coltivazione delle risaie e la legge ch'è proposta alla vostra sanzione.

Io stimo che questo soggetto sarà più opportunamente trattato allorchè verrà presentata al Parlamento una legge definitiva sopra questa importante materia.

Faccio presente alla Camera che qui si tratta unicamente di alcune misure provvisorie, le quali tendono a conciliare, per quanto è possibile, le esigenze della pubblica salute con quelle della proprietà e dell'agricoltura. Mi pare che questa legge provvisoria dovrebbe anzi essere molto volentieri accettata da coloro stessi i quali sostengono la tesi che le risaie sono fonti d'insalubrità, in quanto che essa tende a restringere intanto il quantitativo dei terreni che attualmente sono coltivati a tal genere. Quindi io credo che l'onorevole deputato Demarchi, a vece di protestare, come fece, contro questa legge, avrebbe dovuto accettarla di buon animo, avvegnachè, come già io ho avvertito, essa sia diretta a recare alcuni primi provvedimenti, i quali in parte gioveranno a conseguire lo scopo che egli si prefigge.

Osservo inoltre, che le discussioni teoriche, le quali sono quelle nelle quali l'onorevole deputato Demarchi è entrato, ci allontanerebbero in questo punto dal vero scopo a cui tende la presente legge.

Molto facilmente io potrei dimostrare quanto lontano sia il quadro desolante che ci poneva sotto gli occhi delle popolazioni addette alla coltivazione del riso, e specialmente di quelle del Vercellese, ma ciò facendo mi allontanerei di troppo dalla questione che ci dee occupare, ed è perciò che senz'altro prego la Camera a voler chiudere la discussione generale per passare a discutere gli articoli della legge.

Voi non dimenticherete (come io stesso avvertivo altra volta)

che per poter attivare questa legge, e per poter procedere a tutte le formalità che sono necessarie pella sua esecuzione, dovrà, dopo la votazione della medesima, decorrere ancora un termine di cinquanta giorni almeno.

Ora, essendo quasi al suo termine il mese di marzo, prima che tutte le formalità che si richieggono per metterla in attività siano compiute, si arriverà alla fine di maggio, epoca in cui la coltivazione delle risaie sarà di molto inoltrata.

Quindi, quanto più si tarda ad attivare tutti i provvedimenti stabiliti da questo progetto di legge per far distruggere quelle risaie abusive le quali fossero state seminate, quantunque non comprese nel numero di quelle che non erano ancora coltivate nel 1849, tanto maggiore risulterà il danno de' coltivatori, e tanto maggiori saranno le difficoltà che incontreranno le autorità incaricate dell'esecuzione della legge per poter emanare in tempo utile quelle disposizioni che varranno a far cessare gli abusi contro i quali è diretta questa legge.

Ripeto esser io convinto, che coloro stessi i quali opinano doversi, nell'interesse della pubblica salute, fino da questo anno, dare qualche provvedimento, debbano intanto accettare di buon grado questa legge.

Voci. La chiusura! la chiusura!

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, non posso concedergli la parola.

MELLANA. Quantunque sia stata domandata la chiusura, non mi si può negare il diritto di presentare una proposizione quando io la faccio senza rientrare nella discussione.

PRESIDENTE. Può formulare la sua proposizione.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Pongo al voti la chiusura della discussione generale.

(La Camera approva.)

La parola è al signor Mellana per fare una proposizione.

MELLANA. Io propongo il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Governo a presentare nella Papiarsi della Sessione legislativa del 1852 un progetto di legge per le risaie, passa all'ordine del giorno sul progetto di legge provvisorio che le fu presentato. (*Mormorio*)

Io sono del parere della Commissione, che noi non possiamo internarci nella grave questione della opportunità o non di estendere, o limitare, o lasciar libera la coltivazione delle risaie, perchè il Governo non ha, come era il suo debito, sottoposti i documenti necessari, cioè gli studi fatti, o che avrebbe dovuto fare la Commissione governativa, a tale scopo creata.

I motivi che mi hanno indotto a presentare questo ordine del giorno non riguardano la materia in se stessa, ma bensì la forma della legge. Io opino che, a preferenza di adottare questa legge, sia sempre minor male il rimanere nello stato in cui siamo; prima di legalizzare gli assurdi che, a mio avviso, si contengono in questa legge, io preferisco lo *statu quo*, il quale ci sarà sempre di stimolo per sollecitare il Governo ad occuparsi da senno, per porsi in grado di sottoporre al Parlamento i materiali necessari per fare una buona e definitiva legge su questa importante materia. Io combatto questa legge, perchè la credo incostituzionale, inquantochè tende a legalizzare l'arbitrio; la combatto, perchè essa non è che la glorificazione della violazione delle leggi.

La proprietà, la quale non ha altro fondamento che nelle leggi civili, può benissimo essere dalle leggi, nell'interesse generale, limitata nel suo esercizio. Ma se il legislatore può limitare l'esercizio della proprietà, non può demandare que-

sta sua prerogativa all'arbitrio di nessuno. Ora con questa legge provvisoria si vuole annullare le leggi preesistenti che vincolavano la coltivazione a riso; si vuole negare la libertà agli individui di fare del loro podere quello che meglio loro talenta: io l'ho già detto, non voglio discutere se convenga fino a nuova legge mantenere le preesistenti, o se si debba lasciare le cose nello stato di abuso nel quale si trovano, o lasciare piena libertà fino a che siamo in grado di fare una legge; ma dico che se si vogliono por limiti alla proprietà, bisogna farlo per legge, e non fare una legge per demandare agli intendenti di fare ciò che solo può essere fatto dal legislatore.

Secondo questa legge, è ridotto in mano di un intendente generale il decidere quale dei cittadini d'ora innanzi dovrà essere limitato o libero nell'esercizio della sua proprietà; con questa legge, ecco ridotti i cittadini a farsi gli accusatori gli uni degli altri, e ciò senza scopo e beneficio alcuno. Se si ha da aspettare a togliere un campo a riso quando si potrà provare che è da quel campo che partono i miasmi così eloquentemente pennelleggiati dal deputato Demarchi, certo non se ne torrà alcuna, perchè è impossibile il dare una tal prova.

Se la coltura del riso è dannosa alla salubrità d'un comune, o d'una provincia, non sarà mai questione più d'uno che d'un altro campo così coltivato; se vi sono misure vevoli a porre un rimedio ed a menomare questo male, la questione si deve studiare in grande e provvedersi con misure generali; ma certo si riederà quando si verrà a dare accusa che da quel campo più che da un altro siano cagionati o sviluppati i miasmi. Quindi, col sistema d'accusa che si vuole introdurre non si otterrà che una fatale conseguenza, quella cioè di far nascere dissidi ed odii fra i cittadini d'una stessa provincia o comune, quella di aprire la via ai favori ed agli arbitrii. Io non vado errato dicendo che sotto il regime di questa legge non verranno tolte nessuna risaie, meno forse qualche campicciuolo dei poveri, per far vedere che si è fatto qualche cosa: e che invece se ne introdurranno molte nuove; il fatto un giorno darà ragione di quanto ora asserisco.

Ho pure detto che questa legge è la glorificazione della violazione delle leggi; infatti qui non è il caso che si abroghi un'antica legge; la si vuole lasciar sussistere, poi si riconoscono tutte le violazioni fatte fino al 1849, solo si pongono a disamina quelle fatte nel 1850, e si pongono in tal modo da lasciare tutti i possessori in arbitrio dell'autorità amministrativa, non si proclama libertà, non si sancisce un diritto, si crea un arbitrio. V'ha di più: coloro che contro un nuovo decreto dell'intendente vorranno ritenere una risaia non incorreranno in nessuna pena, solo si vedrà l'autorità ridotta alla condizione d'esecutrice del decreto da essa lei emanato. Tutte le nostre leggi riboccano di sanzioni penali; in questa, contro chi ha infranta la legge e vuol perdurare, non si sancisce pena alcuna. V'ha ancora di più: si obbligano tutti coloro che per l'addietro hanno violata la legge a consegnare i fondi ove fu introdotta la coltivazione a riso, e questa consegna si farà in carta libera; e poi abbiamo una legge che obbliga il povero che reclama giustizia dai ministri a valersi di carta da bollo. Questa è invero una bella giustizia!

Quindi insisto a che si debba ancora differire di un anno, e si avrà così la certezza che fra un anno il Ministero sarà, dietro un tale invito, obbligato a presentare i documenti necessari per fare una legge definitiva, a preferenza di far questa legge provvisoria, sotto la quale, siatene certi, noi rimarremo per molti anni, se avremo l'imprudenza di adottarla.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del signor Mellana.

(È appoggiata.)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo di dovermi opporre alla proposta del signor Mellana.

La prima ragione, e la più ovvia, che mi conduce in questa sentenza si è, che dopo le discussioni che ebbero luogo, sebbene un po' tardivamente, nell'anno scorso, qualora mancasse una legge provvisoria, il Ministero non potrebbe credere che gli sia lecito di abbandonare l'esecuzione delle antiche leggi, e quindi il Governo si troverebbe nella durissima circostanza di far eseguire quelle medesime leggi le quali è pur voce generale non essere più, in gran parte, adattate ai tempi, massime per le penalità che vi sono prescritte.

L'esecuzione di queste leggi, in molte parti rigorose, porterebbe con sé molti inconvenienti, ed inconvenienti molto maggiori che non saranno quelli che potranno derivare dalla esecuzione di questa legge provvisoria.

D'altronde, lo scopo di essa, in sostanza, qual è? Essa tende principalmente ad impedire lo stabilimento di nuove risaie.

Questo progetto, fermando il corso delle nuove risaie a tutto il 1849, e facendo distruggere quelle che vennero fatte dopo, che cosa provvede relativamente a quelle stabilite anteriormente?

Provvede per l'appunto all'interesse della salute pubblica, ordinando la consegna delle medesime, e facendo distrurre quelle che fossero riconosciute nocive dall'intendente generale bensì, ma dopo d'aver sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Quanto alle contravvenzioni che tuttavia sussistessero, le penalità essendo di molto modificate, non si può temere che i tribunali non siano per applicarle, imperocché l'inapplicabilità delle pene allora appunto ha luogo quando non sono proporzionate colla contravvenzione.

Quali saranno le risaie che, stabilite prima del 1850, saranno tollerate?

Lo dice l'articolo 8, il quale mi pare abbastanza ragionevole perchè si possa adottare la legge, ed evitare così tutti gl'inconvenienti che ne deriverebbero se il Ministero si trovasse nella dura circostanza di far rigorosamente osservare le leggi antiche.

L'articolo 8 statuisce che si intenderanno provvisoriamente tollerate sino alla promulgazione di una legge definitiva: primo le risaie le quali situate, giusta l'articolo 2, nei territori o nei perimetri in cui sono proibite, non hanno formato oggetto di valida opposizione.

Ne verrebbe dunque che tutte le risaie che fossero in contravvenzione colle leggi antiche, e per le quali fosse riconosciuta valida l'opposizione, cesserebbero di essere tollerate.

Secondo: sono provvisoriamente tollerate quelle che nei territori e perimetri succitati fossero state precedentemente dal Governo autorizzate; certamente con una legge provvisoria non era il caso di rivocare le autorizzazioni che si fossero date legalmente.

In terzo luogo, saranno tollerate le risaie che nei territori in cui si possono permettere vennero, senza previa autorizzazione, introdotte nei perimetri non proibiti in virtù di quest'articolo. Egli è evidente che la legge è abbastanza efficace per far distrurre quelle risaie le quali direttamente possono nuocere alla pubblica salute. Nella condizione adunque, o di avere questa legge provvisoria con minori inconvenienti o di far eseguire rigorosamente la legge esistente, io credo che la scelta non possa esser dubbia.

Quanto ad imporre al Governo l'obbligo di presentare nella prossima Sessione del 1852 una legge definitiva, se l'anno scorso io accettava questa prescrizione in quanto che io la credeva possibile, dopo incominciati i lavori della Commissione, dopochè essa riconobbe essere necessaria un'inchiesta per giungere alla formazione di una legge definitiva, spero che la Camera, mentre può essere persuasa che il Ministero porrà tutta la diligenza opportuna affinché questo progetto sia formulato al più presto possibile, riconoscerà eziandio con me che non potrebbe il Governo assumersi quest'obbligo di accertare che sarà presentata una legge nella prossima Sessione, perchè i lavori che sono necessari a questo fine possono andare per le lunghe.

Per questi motivi parmi poter fondatamente sperare che la Camera, rigettando l'ordine del giorno proposto dal deputato Mellana, vorrà passare alla discussione degli articoli.

BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore. Mi unisco all'onorevole ministro dell'interno per combattere l'ordine del giorno stato proposto dall'onorevole deputato Mellana.

A questo proposito, come membro della Commissione nominata dal Governo per preparare un progetto di legge definitiva, io debbo confermare quanto asseriva testè il signor ministro, vale a dire, che malgrado il buon volere della stessa Commissione, è assai dubbio se un progetto di legge definitivo sopra questa materia potrà essere presentato alla Camera nella Sessione del 1852.

La suddetta Commissione è stata nominata nella scorsa estate, ed io posso assicurare che ella si è tosto occupata degli studi opportuni, onde penetrarsi di quanto occorresse provvedere circa quest'interessante materia; ella ha richiesto in conseguenza gli intendenti delle provincie risicole, i sindaci ed i parroci di ciascuna delle comunità che le compongono per ottenere gli opportuni dati statistici, non che la risoluzione di molti quesiti, dai quali dipendeva essenzialmente il fissare i primi principii che costituir debbono la base de' suoi lavori. Ciò non bastando, essa deliberò di procedere ad un'inchiesta locale, di percorrere col mezzo di alcuni de' suoi membri, e nelle stagioni opportune, le varie provincie addette a questa coltivazione, onde formarsi, in tanta disparità di opinioni, un concetto preciso dello stato delle popolazioni, e giudicare se e fino a qual punto siano esatte le osservazioni di coloro i quali pretendono che le risaie nei nostri paesi siano o poco o nulla nocive all'umana salute, e quelle di altri molti, i quali, propugnando un'opposta sentenza, sostengono essere le risaie fomite d'insalubrità.

Egli è di fatto che alla stessa Commissione non pervennero pur anco al giorno d'oggi tutte le risposte ai quesiti che si sono trasmessi ai vari Consigli comunali, ed alle varie autorità di quelle provincie a cui essa si è diretta; e che gran parte ancora le manca di quei dati statistici senza i quali essa non può procedere con norme sicure nel suo lavoro.

Per altra parte, sebbene essa avesse fissato di fare sul principio dello scorso autunno le proposizioni inchieste, e sebbene alcuno dei suoi membri si fossero appositamente portati nella città di Vercelli, luogo determinato per la prima riunione, non essendosi tuttavia trovati in numero, ed altronde essendo allora la stagione già troppo avanzata (perchè la raccolta del riso era già seguita e quindi cessata affatto l'irrigazione) non ha potuto procedervi e dovette rimandare ad altra epoca il compimento di una cotanto importante indagine. Ora per procedervi, dovendo i membri della Commissione trasportarsi forse più d'una volta nelle varie località, è dubbio se essa potrà compire totalmente l'inchiesta.

Vedo adunque la Camera che, attese le difficoltà, attesa che mancano ancora al giorno d'oggi in gran parte gli elementi necessari per proporre un progetto di legge definitiva, è cosa assai incerta se questo si potrà averlo per porto in discussione al 1852, non ostante che la Commissione faccia quanto da lei dipende per dar disimpegno del proprio mandato.

La conseguenza dell'accettazione dell'ordine del giorno Mellana sarebbe dunque probabilmente questa, che si rimarrebbe nelle attuali incertezze forse fino al 1853 ed oltre, dal che sarebbe per derivarne la continuazione di molti abusi che già da taluni si lamentano.

Diceva inoltre l'onorevole deputato Mellana, che questa legge non presenta la guarentigia della propria esecuzione, che essa riposa nell'arbitrio dell'intendente generale, dal quale dipende l'ordine e la distruzione delle risaie abusive e dannose contemplate in questa legge, oppure il permetterne la coltivazione. Ma il deputato Mellana forse non ha avvertito che questo arbitrio veramente non esiste, in quanto che è lasciato bensì all'intendente generale il decidere, ma essi debbono provvedere dietro opposizioni giustificate, colla scorta del parere del Consiglio d'intendenza, e, quel che è più, in dipendenza di quello del Consiglio locale di sanità, il quale, nella parte concernente la pubblica salubrità, essendo giudice competente, darà un avviso coscienzioso; e qualora questi avvisi siano tali, per cui si debba riconoscere che tali risaie, contro le quali si è fatta opposizione, realmente nocevoli alla pubblica salute abbiano a ravvisarsi, gli intendenti pronuncieranno con cognizione di causa e con giustizia, non vi essendo motivo per cui si debba dubitare, che un intendente generale debba essere in questa parte più parziale di quello che lo sia nel dar giudizio intorno a tutte le questioni che dipendono dalla propria amministrazione.

Soggiungeva ancora l'onorevole deputato Mellana, che l'adozione di questa legge sarebbe stata la glorificazione della violazione delle antiche leggi; ma la Commissione non può acconsentire seco lui in questa sentenza; anzi, secondo la Commissione, questa legge è un primo passo per frenare gli abusi. Dal momento che si proibisce la coltivazione a risaia dei terreni che non siano mai stati sottoposti a tale coltura, dal momento che, anche per riguardo alle risaie abusive, le quali si sono introdotte anteriormente ancora al 1849, si fa facoltà a chiunque di far opposizione, di presentare i motivi per cui crede che queste risaie, per ragioni di pubblica salute, non debbano sussistere; dal momento, dico, che si fa luogo a questi reclami, e che in dipendenza delle opportune informazioni debbe seguire un provvedimento, io non credo che questi mezzi valgano assai a glorificare le violazioni delle antiche leggi. Queste leggi anzi si richiamano in parte in osservanza col presente progetto, ed in qualche altra parte ricevono la loro deroga come disadatte allo stato attuale dell'agricoltura, ed inopportune. Egli è certo poi, che un tal quale riguardo è dovuto ai possessori di fondi, i quali da parecchi anni hanno intrapresa la coltivazione del riso in territori od in terreni in cui, secondo le antiche leggi questa coltivazione non era permessa, perchè quando la legge è caduta in dissuetudine, non vi ha più violazione nelle contrarie osservanze, o se per avventura vi ha avuto trasgressione, quando questa in più provincie è divenuta universale, questo fatto, oltre che non presenta più quel grado di gravità, per cui vi si debba provvedere con molto rigore, prova che la legge è difettosa e conviene emendarla. D'altronde, essendo costante che le risaie dopo il 1814 hanno preso un'estensione forse il doppio più vasta di quella che avessero prima di tale

epoca, il procedere attualmente alla distruzione di tutte le risaie abusive, le quali si sono introdotte dal 1814 in poi, porterebbe certamente uno sconvolgimento economico, immenso in queste provincie, sconvolgimento ch'è debito del Parlamento, massime nelle circostanze attuali, di equità.

La Camera, ne ho fiducia, sarà dunque per rigettare l'ordine del giorno del deputato Mellana.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. La parola è al deputato Chiò.

Numerose voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti l'ordine del giorno del deputato Mellana.

MELLANA. Domando la parola per modificare il mio ordine del giorno. Il ministro dell'interno ed il relatore hanno esposte essenzialmente due obiezioni all'ordine del giorno da me proposto; la prima è quella colla quale si dichiara impotente il Governo a presentare per la prossima Sessione questo progetto di legge; la seconda che con questa legge provvisoria si comincia ad evitare una parte del male; in quanto alla prima, sebbene mi paia strano che per tale epoca non si possa aver fatti gli studi opportuni, giacchè non si può obbligare chi non vuole e che dichiara di non potere, io a preferenza di vedere adottare questa legge, preferisco si rimanga ancora per due anni nello stato attuale, e sono pronto a modificare il mio ordine del giorno, sostituendo alla Sessione del 1852 quella del 1853. Respingendo poi l'osservazione del relatore, il quale dice essere tolto l'arbitrio, quando l'intendente generale è obbligato a sentire il parere del suo Consiglio, dico che la limitazione della proprietà fatta da altri fuori del legislatore, è sempre un arbitrio; dico che il legislatore, senza creare l'arbitrario, non può demandare tale sua prerogativa non solo, ma dovere.

In quanto a quello che si dice, che con tale legge provvisoria si viene intanto a far cessare una parte dei mali lamentati, io osservo che basta leggere questo progetto per convincersi che ove fosse accettato, invece di diminuire, si aumenterebbero le risaie: tolto che se una volta si faceva in forza della tolleranza, ma da tutti egualmente, ora si farà in forza di favori. Ma ammettendo anche per ipotesi che ne potesse avvenire un qualche vantaggio, io non accetto mai i benefici che possono venire dalla violazione dei principii costituzionali. Insisto pertanto nel mio ordine del giorno modificato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Mellana sarebbe dunque così modificato:

« La Camera, invitando il Governo a presentare nell'aprirsi della Sessione legislativa del 1853 un progetto di legge sulle risaie, passa all'ordine del giorno sul progetto di legge provvisoria che le fu presentato. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera non approva.)

Il deputato Cavallini propone un altro ordine del giorno, il quale è così concepito:

« La Camera, raccomandando al Ministero di procurarsi nel più breve tempo che gli sarà possibile gli elementi necessari per la presentazione d'una legge definitiva sulle risaie che sia più conveniente ed adatta alla natura dei terreni ed alla diversità delle posizioni territoriali, e che così viemmeglio concilii l'interesse della pubblica salute colla prosperità dell'agricoltura, passa alla discussione degli articoli. »

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

BRONZINI-ZAPPELLONI, relatore. Mi si permetta che dica alcune parole contro quest'ordine del giorno.

In esso si stabiliscono le basi sulle quali dovrà regolarsi il Governo nella presentazione d'una legge definitiva.

Io non credo che il Governo possa per ora accettare queste basi, perchè egli ha nominato a quest'uopo una Commissione, la quale ha speciale incarico, premessi gli studi opportuni, di proporre quelle basi che saranno ravvisate più convenienti per conciliare gli interessi dell'igiene pubblica con quelli della proprietà e della coltivazione.

Nè mi pare molto regolare lo stabilire preventivamente queste basi, dietro le quali dovrà essere compilato un tale progetto, quando a tal uopo esiste un'apposita Commissione.

Ecco in breve il motivo principale per cui credo si debba rigettare quest'ordine del giorno.

CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero non può accettare quest'ordine del giorno, perchè esso, tendendo a un duplice scopo, propone dei mezzi o inefficaci, od inopportuni per conseguirlo. Il signor deputato Cavallini vorrebbe che si invitasse il Ministero a raccogliere documenti per poter con essi preparare una legge definitiva.

L'onorevole relatore, deputato Bronzini, che è membro della Commissione istituita fin dall'anno scorso, ha dichiarato alla Camera che la Commissione aveva dato opera a procurarsi questi documenti; e mi pare evidente che dopo questa dichiarazione una parte dell'ordine del giorno rimanga soverchia, quando non si voglia dire che la Camera non ha fiducia nella Commissione nominata dal Governo, e nella dichiarazione del relatore che fa parte di quella Commissione.

In quanto all'altra parte dell'ordine del giorno, nella quale si indicano *a priori* le basi sulle quali deve essere fondata la nuova legge, io non lo posso ammettere.

Io credo che la Camera non voglia ora entrare a discutere queste basi, e qualora volesse ciò fare, io direi che esse sono assolutamente incomplete, e quindi nascerebbe la necessità d'istituire una discussione sui principii che devono informare una legge sulle risaie; per la qual cosa tanto varrebbe discutere la legge stessa. Io non esito perciò a dire che questa seconda parte dell'ordine del giorno proposto è pericolosa, perchè, ove si discutesse, cagionerebbe un dibattimento interminabile, e se si accettasse senza discussione, potrebbe avere funeste conseguenze, giacchè, a mio credere, lo ripeto, le basi ivi indicate mi paiono insufficienti.

Io prego quindi la Camera di passare alla discussione degli articoli.

CAVALLINI. Dopo le dichiarazioni emesse dal signor ministro e dal signor relatore io ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Domani, giorno di solennità festiva, non si tiene seduta.

La seduta è levata alle ore 8 e 1/2.

Ordine del giorno per mercoledì:

1° Continuazione della discussione sulla legge per disposizioni provvisorie sulle risaie;

2° Discussione del bilancio attivo e passivo del Monte di riscatto in Sardegna.